



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1620-A

Protocollo Italia e Albania per il rafforzamento della
collaborazione in materia migratoria, nonché norme di
coordinamento con l'ordinamento interno

N. 166 – 23 gennaio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1620-A

Protocollo Italia e Albania per il rafforzamento della
collaborazione in materia migratoria, nonché norme di
coordinamento con l'ordinamento interno

N. 166 – 23 gennaio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 6 -
ARTICOLI 3, 11 E 13 DEL PROTOCOLLO E ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO	- 6 -
UTILIZZO DELLE AREE DEL TERRITORIO DELLA PARTE ALBANESE E DURATA DEL PROTOCOLLO	- 6 -
ARTICOLI 4, 5 E 9 DEL PROTOCOLLO.....	- 10 -
REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	- 10 -
ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO.....	- 17 -
COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DELLE AREE	- 17 -
ARTICOLO 7 DEL PROTOCOLLO.....	- 19 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIEGO DEL PERSONALE ITALIANO	- 19 -
ARTICOLO 8 DEL PROTOCOLLO.....	- 24 -
MODALITÀ DI ACCESSO IN TERRITORIO ALBANESE DA PARTE ITALIANA	- 24 -
ARTICOLO 10 DEL PROTOCOLLO E ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO.....	- 26 -
RIMBORSI	- 26 -
ARTICOLO 12 DEL PROTOCOLLO.....	- 29 -
RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI AZIONI INTENTATE CONTRO L'ALBANIA DA TERZI RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO	- 29 -
ARTICOLO 14 DEL PROTOCOLLO.....	- 31 -
CONSULTAZIONE FRA LE PARTI PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE APPLICATIVE E INTERPRETATIVE DEL PROTOCOLLO.....	- 31 -
ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE.....	- 31 -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.....	- 31 -
ARTICOLO 3, COMMI DA 4 A 8 DEL DISEGNO DI LEGGE.....	- 38 -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.....	- 38 -
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE.....	- 40 -
GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE	- 40 -
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE.....	- 50 -
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	- 50 -

ARTICOLO 6, COMMI DA 1 A 6 DEL DISEGNO DI LEGGE.....	- 62 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 62 -
ARTICOLO 6, COMMA 7, DEL DISEGNO DI LEGGE	- 74 -
RINNOVO DEL PROTOCOLLO	- 74 -
ARTICOLO 6, COMMA 8, DEL DISEGNO DI LEGGE	- 75 -
ATTUAZIONE FINANZIARIA DELLE DISPOSIZIONI.....	- 75 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1620-A
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Kelany (FdI), per la I Commissione Formentini (Lega), per la III Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

È oggetto del presente dossier il testo elaborato in sede referente dalle Commissioni di merito (I, Affari costituzionali e III, Affari esteri).

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento di iniziativa governativa. L'emendamento era corredato di relazione tecnica, che dava conto della sua neutralità finanziaria: del relativo contenuto si dà conto nella scheda riferita all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge.

Il **Protocollo** è corredato di due **allegati** (uno che individua le aree concesse dall'Albania all'Italia e uno che disciplina i rimborsi dovuti dall'Italia all'Albania).

Il **disegno di legge di ratifica**, oltre all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, introduce anche disposizioni di coordinamento dell'ordinamento nazionale volte ad assicurare l'esecuzione del Protocollo medesimo.

In tale quadro, gli oneri derivanti dall'accordo con l'Albania sono ascritti in alcuni casi al Protocollo e in altri casi a una corrispondente disposizione attuativa del disegno di legge, rendendo con ciò poco leggibile il quadro delle spese ascrivibili ai singoli interventi.

Analogamente, il prospetto riepilogativo ascrive, a volte, gli oneri a disposizioni diverse rispetto a quelle cui la relazione tecnica ascrive effetti. Per maggiori approfondimenti a questo riguardo, si rinvia comunque a quanto osservato in merito alle singole disposizioni. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del Protocollo e di quelle del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Prima di passare in rassegna le diverse disposizioni contenute nel Protocollo e nel disegno di legge, ai fini di una ricostruzione organica degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, si riporta di seguito un prospetto riassuntivo degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, risultanti dalla relazione tecnica, classificati a seconda delle disposizioni del Protocollo e del disegno di legge da cui essi derivano nonché della loro natura di parte corrente o di conto capitale.

ONERI RECATI DAL DISEGNO DI LEGGE E DAL PROTOCOLLO

Rif. DDL	Rif. Protocollo	Descrizione della spesa	Natura della spesa	2024	2025	2026
Art. 6, co 1, lett. a)	Art. 4	Realizzazione delle strutture per i migranti nelle Aree nella Repubblica Albanese	Conto capitale			
		Strutture del sito portuale di Shengjin e Gjader (Ministero dell'interno)		31,2		
Art. 6, co 1, lett. b)	Art. 4, par.3	Realizzazione della struttura detentiva nel sito di Gjader (Ministero della giustizia)		8,0		
		<u>Dotazioni strumentali</u>	Conto capitale			
		Mezzi ed equipaggiamento dipartimento PS - motorizzazione (Ministero dell'interno)		6,4		
		Mezzi ed equipaggiamento dipartimento PS - telematica (Ministero dell'interno)		0,9		
Art. 5, co 3	Art. 4, par.3	Allestimento 22 aule per le udienze in Albania (Ministero della giustizia)		1,0		
		Mobili e arredi ambienti per udienze in territorio albanese (Ministero della giustizia)		0,2		
		Reclutamento di 45 funzionari presso il Ministero dell'interno	Parte corrente	1,8	2,2	2,2
Art. 5, co 4		Reclutamento di 10 funzionari DAP - Ministero della giustizia	Parte corrente	0,6	0,5	0,5
Art. 5, co 5		Reclutamento di 48 funzionari presso il Ministero della giustizia	Parte corrente	1,9	2,0	2,0
Art. 5, co 6		Reclutamento di 10 magistrati presso il Ministero della giustizia	Parte corrente	0,5	0,8	1,0
Art. 5, co 8		Reclutamento di 5 dirigenti sanitari e 6 funzionari presso il Ministero della salute	Parte corrente	0,9	1,2	1,2
Art. 5, co 9		Reclutamento di 28 unità di personale presso INMP	Parte corrente	1,4	1,9	1,9
Art. 6 co 4		<u>Fondo per gli oneri di parte corrente</u>	Parte corrente	89,2	118,7	118,7
<i>Il Fondo è destinato al finanziamento delle seguenti spese di parte corrente:</i>						
Art. 5, co 10	Art. 7	Contingente di 500 unità di P.S. -diarie, viaggi, vitto e alloggio (Ministero dell'interno)		24,3	48,5	48,5
		Contingente di 46 unità del DAP -diarie, viaggi, vitto e alloggio (Ministero della giustizia)		2,2	4,3	4,3
		Contingente di 33 unità personale USMAF e 36 INMP-diarie, viaggi, vitto e alloggio (Ministero della salute)		1,5	3,1	3,1
		Altre spese di personale e missioni impreviste		1,0	1,8	1,8
Art. 6, co 2		Patrocinio a spese dello Stato (interpretariato, trasferta avvocato etc...)		3,2	6,5	6,5
Art. 6, co 3	Art. 10 Allegato 2 Allegato 2	Conto di tesoreria albanese per il rimborso delle spese		25,0	16,5	16,5
		Fondo di garanzia		3,0		
Art.3 co.1 lett. d) Art. 4	Art. 3	Nuove sezioni Commissione territoriale riconoscimento prot internazionale		2,6	3,9	3,9
		Spazi nel Comune di Roma udienze civili telematiche - canone di locazione gestione		0,4	0,6	0,6
		Connessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata		0,1	0,1	0,1
		Ampliamenti collegamenti telematici gli uffici del giudice di pace nazionali		0,1		
		Manutenzione dei sistemi informatici in Albania		0,1	0,1	0,1
		Assistenza informatica nelle aule collocate in Albania		0,8	0,8	0,8
		Assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia		0,5	0,5	0,5
		Spese di funzionamento della sezione detentiva		1,9	3,8	3,8
Art. 6, co. 1 lett a)	Art. 4	Sito portuale di Shengjin - manutenzione (INTERNO)		0,1	0,1	0,1
		Sito di Gjader - manutenzione (INTERNO)		0,7	1,0	1,0
		Sito portuale di Shengjin e sito di Gjader - costi di gestione (INTERNO)		4,4	6,6	6,6
		Sito portuale di Shengjin e sito di Gjader - apparati telematici (INTERNO)		0,1		
		Sito di Gjader - attrezzature informatiche, dispositivi medici, farmaci (SALUTE - INMP)		0,1	0,1	0,1
		Sito di Shengjin - arredi, attrezzature mediche, personale, viaggi (SALUTE - USMAF)		0,3	0,3	0,3
		Sito di Shengjin - attrezzature, dispositivi medici, farmaci e vaccini (SALUTE - INMP)		0,1	0,1	0,1
		Mezzi e di equipaggiamenti P.S. - equipaggiamento e casermaggio (INTERNO)		0,3		
		Mezzi e di equipaggiamenti P.S. - telematica (INTERNO)		1,5		
		Mezzi e di equipaggiamenti P.S. - noli di navi		15,0	20,0	20,0
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				47,7	-	-
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE				96,3	127,3	127,5
TOTALE SPESE				144,0	127,3	127,5

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 3, 11 e 13 del Protocollo e Allegato 1 del Protocollo

Utilizzo delle Aree del territorio della Parte albanese e durata del Protocollo

Le norme stabiliscono che la Parte albanese (Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania) riconosce alla Parte italiana (Governo della Repubblica italiana) il diritto all'utilizzo delle Aree ovvero i beni immobili di proprietà demaniale albanese individuati dall'Allegato 1 del Protocollo. Le aree sono concesse a titolo gratuito per tutta la durata del Protocollo (articolo 3).

In proposito si ricorda che l'Allegato 1 contiene i progetti e l'individuazione delle aree destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti. Si tratta di due aree:

- l'area per l'arrivo dei migranti (Porto di Shengjin);

- l'area per il loro trattenimento durante la verifica dei requisiti e per il rimpatrio (Area di Gjader).

Alla scadenza del Protocollo (vedi *infra*) la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate. Si prevede inoltre che la Parte italiana, entro il medesimo termine, allontana tutti i migranti dal territorio albanese (articolo 11).

Il Protocollo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni (articolo 13).

Si rileva che l'articolo 6, comma 7, del disegno di legge di ratifica dispone che, in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il prospetto riepilogativo riporta oneri in relazione all'articolo 3 del Protocollo che, tuttavia, risultano ascrivibili all'articolo 3, commi 1-3 del disegno di legge di ratifica, alla cui trattazione si rinvia. Il riferimento all'articolo 3 del ddl di ratifica è desumibile non solo dal contenuto degli oneri (non ascrivibili all'articolo 3 del Protocollo) ma anche dal fatto che la relazione tecnica non ascrive effetti all'articolo 3 del Protocollo.

Si tratta in particolare degli oneri di cui al comma 1, lett. d) [indicati dalla relazione tecnica in: 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (per servizi di interpretariato), 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (per gettoni di presenza) e 570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (per costi di gestione dei nuovi collegi)]. I predetti oneri sono riportati sul prospetto riepilogativo con riferimento all'articolo 3 del Protocollo e sono esposti nella scheda riferita all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge (cui si rinvia).

La relazione tecnica afferma che dall'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la concessione è espressamente qualificata a titolo gratuito e l'eventuale onere per l'erario albanese derivante da tale concessione (inclusi eventuali minori introiti da canoni di concessione o da entrate tributarie) non dà luogo all'obbligo di rimborso a carico dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 10 e dell'Allegato 2 del Protocollo (al quale si rinvia).

Per quanto concerne l'articolo 11 la RT afferma che la restituzione delle aree all'Albania non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che la disposizione non prevede un obbligo di ripristino delle medesime. Inoltre, riguardo all'obbligo di allontanare tutti i migranti dal territorio albanese (al termine del Protocollo), la RT precisa che la disposizione risulta ripetitiva delle previsioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo alla trattazione dei quali si rinvia.

In merito alla durata del Protocollo disciplinata dall'articolo 13 la RT afferma che dalla disposizione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame stabiliscono che la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree ovvero i beni immobili di proprietà demaniale individuati dall'Allegato 1 del Protocollo (Area di Shengjin e Area di Gjader). Le aree sono concesse a titolo gratuito per tutta la durata del Protocollo (articolo 3 del Protocollo). Al termine del Protocollo la Parte italiana dovrà restituire le aree e allontanare tutti i migranti dal territorio albanese (articolo 11 del Protocollo). Si prevede inoltre che il Protocollo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni (articolo 13 del Protocollo).

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando - con particolare riferimento all'obbligo di allontanamento dei migranti dal territorio albanese al termine del Protocollo - che si tratta di una disposizione ripetitiva delle previsioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo, che disciplinano trasferimenti ordinari nel corso della durata del Protocollo.

L'allegato 3 espone taluni oneri riferendoli all'articolo 3 del Protocollo, ma essi risultano riferibili all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

In proposito:

- non si formulano osservazioni in merito alla concessione e alla restituzione delle aree;

- in merito all'obbligo di allontanare i migranti alla scadenza del Protocollo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che l'allontanamento di tutti i migranti all'atto della cessazione del Protocollo possa avvenire con modalità tali da assicurare – attraverso, ad esempio, una tempestiva programmazione dei rientri e il contestuale progressivo esaurimento dei nuovi arrivi – che non si verifichino aggravii di oneri rispetto a quelli previsti per i trasferimenti ordinari nel corso della durata del Protocollo;

- con specifico riferimento alla durata del Protocollo, si evidenzia che gli oneri derivanti dalle attività previste dal Protocollo (quali ad esempio la realizzazione delle strutture di accoglienza dei migranti, la manutenzione e la gestione delle stesse di cui all'articolo 4 del Protocollo, una serie di oneri di funzionamento ecc.) stimati dalla RT ed esposti nel prospetto riepilogativo sono quantificati limitatamente al periodo 2024-2028, quindi solamente per il periodo di 5 anni. L'articolo 6, comma 7, del disegno di legge di ratifica dispone che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Alla luce di quanto sopra, andrebbe confermato esplicitamente che il rinnovo del Protocollo ha carattere eventuale: ciò in quanto, per prassi, le leggi di ratifica rinviando a leggi future la copertura di oneri di carattere eventuale, e su tali clausole la Commissione Bilancio non formula osservazioni o condizioni, laddove gli oneri di carattere sufficientemente prevedibile dovrebbero per regola essere quantificati e coperti contestualmente, ossia in sede di approvazione della disposizione dalla quale essi derivano.

Si ricorda, per altro, che i disegni di legge di ratifica onerosi, presentati nel corso della presente legislatura, già divenuti legge o comunque esaminati con il parere favorevole della Commissione bilancio della Camera, che presentano caratteristiche analoghe a quelle del disegno di legge in esame, ossia durata limitata e possibilità di rinnovo tacito alla scadenza, hanno sempre recato oneri di carattere permanente.

Si tratta, in particolare dei seguenti disegni di legge:

- C 912 (ora legge n. 80 del 2023), Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica dominicana (Accordo di durata quinquennale);
- C 1388, Accordo con il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia (Accordo di durata quinquennale);
- C 1451, Accordo con il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione (Accordo di durata triennale);

- C 1501, Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Governo della Repubblica del Camerun (Accordo di durata triennale).

Si segnala, altresì, che al disegno di legge C 795 (ora legge n. 63 del 2023), recante Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con la Repubblica del Libano, che ha operato il rinnovo quinquennale esplicito di un Accordo del 2004, non sono stati ascritti effetti finanziari, in quanto il precedente rinnovo del 2019 aveva stanziato una somma permanente e il rinnovo si è pertanto limitato a confermarne la vigenza.

Va inoltre ricordato che diversi disegni di legge di ratifica hanno disposto il rinvio a successivi provvedimenti legislativi, limitatamente a specifiche disposizioni, contenute negli accordi cui essi si riferiscono, la cui attuazione, così come gli oneri che ne derivano, risulta di carattere eventuale. Si ricordano ad esempio i seguenti provvedimenti:

- C 1451, Accordo con il Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione (articolo 3, comma 4, del disegno di legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 6, che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare l'Accordo medesimo);
- C 1388, Accordo con la Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia (articolo 4, comma 2, del disegno di legge, in relazione agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo, relativi a spese elevate o straordinarie per richieste di assistenza);
- C 1387, Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con la Repubblica di Costa Rica (articolo 4, comma 2, del disegno di legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare l'Accordo medesimo);
- C 1501, Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Governo della Repubblica del Camerun (all'articolo 4, comma 2, del disegno di legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare l'Accordo medesimo).

Si rileva, infine, che i disegni di legge di ratifica dell'Accordo con il Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione (C 1451) e dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Governo della Repubblica del Camerun (C 1501)¹, di cui si è detto in precedenza, prevedono sia oneri di carattere permanente, in relazione agli oneri indicati dai disegni di legge medesimi derivanti dagli Accordi di cui trattasi, sia il rinvio a successivi provvedimenti legislativi per gli eventuali ulteriori oneri relativi alla possibilità di modificare gli Accordi stessi.

¹ Entrambi di durata triennale rinnovabile.

ARTICOLI 4, 5 e 9 del Protocollo

Realizzazione delle strutture

Le norme stabiliscono che la Parte italiana può realizzare nelle Aree individuate nell'Allegato 1 del Protocollo le strutture ivi indicate.

Si ricorda che l'Allegato 1 contiene i progetti e l'individuazione delle aree destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti. Si tratta di due aree:

- l'area per l'arrivo dei migranti (Porto di Shengjin);
- l'area per il loro trattenimento durante la verifica dei requisiti e il rimpatrio (Area di Gjader).

Inoltre, le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese non potrà essere superiore a 3.000.

Le autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture citate solo al fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse.

Sono a carico della Parte italiana:

- la realizzazione e la gestione delle strutture (articolo 4, paragrafi 1 e 2, del Protocollo);
- i trasferimenti dei migranti da e per le strutture (articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo);
- i mezzi per l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio dell'Albania (articolo 4, paragrafo 4, del Protocollo);
- l'allestimento di una o più strutture d'ingresso (articolo 4, paragrafo 5, del Protocollo);
- l'istituzione delle strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari (articolo 4, paragrafo 6, del Protocollo);
- il rimborso dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese, in caso di particolari esigenze sanitarie che non possono essere soddisfatte dalle strutture sanitarie istituite dalla Parte italiana (articolo 4, paragrafi 8 e 9, del Protocollo);

L'articolo 10 del Protocollo prevede che le spese derivanti dai servizi sanitari in commento sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'allegato 2 al Protocollo: si rinvia alla relativa scheda;

- la realizzazione delle strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza (articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo);
- l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture (articolo 5, paragrafo 3, del Protocollo).

Si stabilisce inoltre quanto segue:

- le strutture sono realizzate nel rispetto della normativa italiana senza necessità di permessi di costruire o altre formalità previste dalla normativa albanese;
- le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali;
- per la realizzazione delle strutture le competenti autorità della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute;
- la Parte albanese facilita il disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature (articolo 5, paragrafi 1, 4, 5 e 6).

Le norme stabiliscono che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana.

Si prevede inoltre che le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.

In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte la Parte albanese mette a disposizione la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma entro 15 giorni dal decesso (articolo 9).

Il prospetto riepilogativo espone gli oneri derivanti dall'articolo 4 del Protocollo ascrivendoli all'articolo 6 del disegno di legge di ratifica (che reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Protocollo). Nel presente dossier, per mantenere coerenza con le modalità espositive e classificatorie seguite nel disegno di legge, detti oneri saranno esposti nella relazione tecnica riferita all'articolo 4 del Protocollo (qui di seguito) e nel prospetto riepilogativo riferito all'articolo 6 del disegno di legge di ratifica (alla cui scheda si rinvia).

Nella parte seguente, che commenta la relazione tecnica, è comunque esposta un'elaborazione in forma tabellare che riporta gli oneri che la RT ascrive all'articolo 4 del Protocollo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti agli articoli 5 e 9 del Protocollo.

La relazione tecnica con riferimento alle norme in esame afferma quanto segue.

Articolo 4 del Protocollo

La RT espone gli oneri relativi alla realizzazione delle strutture indicate dalla norma e i relativi costi di gestione e manutenzione nei due siti indicati dall'Allegato 1 al Protocollo:

- punto A) Sito portuale di Shengjin - Struttura per l'arrivo dei migranti;
- punto B) Sito di Gjader - Struttura per il trattenimento dei migranti durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di procedure per il rimpatrio.

In merito alla realizzazione delle strutture (articolo 4, paragrafo 1) la RT afferma che la stima si basa sui sopralluoghi effettuati dalle competenti amministrazioni.

Con particolare riferimento alla gestione delle strutture (articolo 4, paragrafo 2, primo periodo), la RT precisa che gli oneri sono stati quantificati sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei parametri di riferimento desumibili dai costi storici di analoghe strutture sul territorio nazionale. Inoltre, per quanto concerne gli oneri derivanti dai costi delle missioni del personale, la RT rinvia alla trattazione dell'articolo 7 del Protocollo.

Di seguito si riporta una sintesi degli oneri quantificati dalla RT con riferimento alla realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture sopra indicate, con la precisazione che gli importi indicati per gli anni 2025-2028 sono stimati per ciascuno degli anni del quadriennio.

Per una trattazione dettagliata delle singole attività di realizzazione delle strutture si rinvia al testo della relazione tecnica.

Struttura	Attività	ONERI		Tipo di spesa	
		2024	2025-2028		
SITO PORTUALE DI SHENGJIN					
Punto A) Allegato 1	Struttura per l'arrivo dei migranti				
A) Competenza Ministero dell'interno e del Ministero della Salute	In relazione alle strutture disponibili sul territorio, la RT quantifica i costi per i servizi e la realizzazione della struttura che comprende anche gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)	Realizzazione/allaccio infrastrutture (rete idrica, impianto fognario, energia elettrica, rete telefonica/internet)	200.000		Conto capitale
A1) Competenza Ministero dell'interno	Struttura per l'avvio dei migranti	Realizzazione della struttura	3.000.000		Conto capitale
A2) Competenza Ministero della salute	USMAF (Art. 4, par. 2, primo periodo e par. 6 e 7)	Manutenzione della struttura	70.000	100.000	Corrente
		Arredi attrezzature informatiche e software, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini)	270.000	270.000	Corrente
SITO DI GJADER					
Punto B) Allegato 1	Struttura per il trattenimento dei migranti durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti e di rimpatrio				
B1) Competenza Ministero dell'interno	Strutture di trattenimento e centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (Art. 4, par. 1)	Realizzazione/allaccio infrastrutture (viabilità, rete idrica, impianto fognario, energia elettrica, rete telefonica/internet e altre opere infrastrutturali)	8.000.000		Conto capitale
		Realizzazione della struttura ⁽¹⁾	20.000.000		Conto capitale
	Art. 4, par. 2, primo periodo	Manutenzione della struttura	700.000	1.000.000	Corrente
B2) Competenza Ministero della giustizia	Art. 4, par. 1 e 2, primo periodo	Realizzazione e gestione struttura penitenziaria. <i>La RT rinvia la quantificazione degli oneri all'articolo 4 del DDL di ratifica</i>			
B3) Competenza Ministero salute	Art. 4, par. 2, primo periodo	Funzionamento di INMP (attrezzature informatiche e software, dispositivi medici e farmaci)	100.000	100.000	Corrente
SITO DI GJADER e SHENGJIN					
A1) E B1) Competenza Ministero dell'interno	Art. 4, par. 2, primo periodo	Costi di gestione per entrambi i siti	4.400.700	6.556.200	Corrente
A1) E B1) Competenza Ministero dell'interno	Art. 4, par. 2, primo periodo	Spese apparati telematici	100.000		Corrente

¹ Di cui 12 milioni per i 4 centri di trattenimento e 8 milioni per la struttura rinforzata per i CPR

N.B. Gli importi indicati per gli anni 2025-2028 sono oneri stimati per ciascuno degli anni del quadriennio.

Con riferimento alla sottoposizione alla giurisdizione italiana per le controversie tra le autorità italiane e i migranti (articolo 4, paragrafo 2, secondo periodo), la RT precisa che la disposizione non è innovativa rispetto alla normativa italiana vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: i migranti, se non fossero condotti in Albania, dovrebbero essere condotti in centri equivalenti siti nel territorio italiano, con la conseguente sottoposizione del relativo contenzioso alla giurisdizione italiana.

In merito a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, la RT afferma che la disposizione comporta maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S., come di seguito quantificati:

- motorizzazione: euro 6,4 milioni per l'anno 2024 (conto capitale);
- equipaggiamento e casermaggio: euro 300.000 per l'anno 2024 (parte corrente);
- telematica: euro 1,5 milioni per l'anno 2024 (parte corrente) e 900.000 annui per l'anno 2024 (conto capitale);
- noli di navi: euro 15 milioni per l'anno 2024 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

La RT rammenta che la disposizione in commento prevede che i migranti possano entrare nel territorio albanese al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana e che le autorità italiane debbano trasferirli al di fuori del territorio albanese nel caso in cui venga meno il titolo della permanenza nelle strutture.

La RT non ascrive nuovi o maggiori oneri con riferimento alle seguenti norme:

- Articolo 4, paragrafo 4. La norma prevede l'ingresso dei migranti esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane e l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in caso di arrivo di stranieri. Dall'obbligo di accompagnamento dei migranti fino al porto di Shengjin mediante mezzi delle autorità italiane non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di salvataggio dei migranti è un'attività già svolta a legislazione vigente dagli organi competenti (in particolare Guardia di finanza e Capitanerie di porto-Guardia costiera).
- Articolo 4, paragrafo 5. La RT afferma che i costi relativi all'allestimento dei centri sono compresi negli oneri quantificati per la realizzazione degli stessi. Dal paragrafo 5 non derivano oneri per la finanza pubblica maggiori rispetto a quelli già quantificati in relazione al paragrafo 1.
- Articolo 4, paragrafi 8 e 9. La RT afferma che in caso sia necessario ricorrere, per la gravità delle patologie, al ricovero di migranti in strutture sanitarie albanesi, i relativi oneri saranno considerati in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato 2, come espressamente indicato all'articolo 4, paragrafo 9.

Articolo 5 del Protocollo

La RT non ascrive nuovi o maggiori oneri all'articolo in commento precisando quanto segue.

- Articolo 5, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6. La RT afferma che le facilitazioni per lo svolgimento delle attività da parte delle autorità italiane, previste dalle norme in commento non prevedendo un obbligo a carico dello Stato italiano di garantire un regime di reciprocità a favore della parte albanese e non sono quindi suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Articolo 5, paragrafo 2. La RT afferma che il costo di realizzazione delle strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle aree, è stato considerato nell'ambito della quantificazione degli oneri per i lavori strutturali e infrastrutturali quantificati in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 4.

Articolo 9 del Protocollo

La RT non ascrive nuovi o maggiori oneri all'articolo in commento precisando quanto segue.

- Articolo 9, paragrafo 1. Allontanamento dei migranti dal territorio albanese al termine del periodo di permanenza massima. La RT precisa che come indicato in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, il cui contenuto la disposizione in esame si limita a ribadire, gli oneri derivanti dal trasferimento rientrano nelle ordinarie spese di gestione dei centri.
- Articolo 9, paragrafo 2. Accesso alle strutture ad avvocati, giudici, assistenti e personale delle organizzazioni internazionali che prestano assistenza e consulenza ai richiedenti protezione internazionale. La RT afferma che da tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale partecipazione in presenza dell'avvocato che assiste il migrante ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per la cui quantificazione la RT rinvia alla trattazione dell'articolo 4, comma 5, del disegno di legge di ratifica.
- Articolo 9, paragrafo 3. Applicazione della normativa italiana in caso di nascita e di morte dei migranti. La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto alle spese di trasferimento delle salme, di carattere del tutto eventuale, vi si farà fronte nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente, precisando che al trasporto delle salme al di fuori del territorio albanese potrà provvedersi con i mezzi militari italiani in arrivo e partenza dal porto di Shengjin per le normali attività di adempimento degli obblighi previsti dall'accordo. Quanto alle nascite, si tratta di ipotesi del tutto eventuale, in quanto le donne in gravidanza, in quanto soggetti vulnerabili, non sono soggette a trattenimento o rimpatrio.

In merito ai profili di quantificazione, le norme del Protocollo in esame stabiliscono che la Parte italiana può realizzare nelle Aree individuate nel territorio albanese² le strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della

² (indicate nell'Allegato 1 al Protocollo)

protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti. Si stabilisce inoltre che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese non potrà essere superiore a 3.000. Le autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture citate solo al fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Sono inoltre individuate le attività le cui spese sono a carico della Parte italiana, quali ad esempio la realizzazione e la gestione delle strutture (articolo 4, paragrafi 1 e 2, del Protocollo), i trasferimenti dei migranti da e per le strutture (articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo), i mezzi per l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio dell'Albania (articolo 4, paragrafo 4, del Protocollo), l'allestimento di una o più strutture d'ingresso (articolo 4, paragrafo 5, del Protocollo), l'istituzione delle strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari (articolo 4, paragrafo 6, del Protocollo), il rimborso dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese, in caso di particolari esigenze sanitarie che non possono essere soddisfatte dalle strutture sanitarie istituite dalla Parte italiana (articolo 4, paragrafi 8 e 9, del Protocollo) ed altre.

In proposito si evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica espone dettagliatamente l'insieme delle varie voci di costo che potrebbero derivare dall'attuazione delle norme del Protocollo ora in esame, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Relativamente a talune voci di spesa, tuttavia, appare necessario acquisire ulteriori elementi, di seguito indicati:

- con riferimento alla realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture, nonché alle esigenze di mezzi ed equipaggiamenti (con particolare riferimento al nolo di navi) la relazione tecnica riporta un elenco delle spese senza esplicitare i dati e i parametri alla base della loro stima, affermando che la stessa è effettuata sulla base dei sopralluoghi e in considerazione dei costi storici relativi ad analoghe infrastrutture. In proposito, andrebbero acquisiti dati più specifici volti a consentire la verifica parlamentare delle quantificazioni.

Considerando i costi indicati dalla RT si desumono spese in conto capitale per la realizzazione delle strutture pari a 31,2 milioni di euro per l'anno 2024 e spese correnti per il medesimo anno pari a 5,6 milioni e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2028 destinati alla manutenzione e gestione delle medesime strutture;

- con riferimento all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese al termine del periodo di permanenza massima (articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo), non si hanno osservazioni da formulare, giacché la RT afferma che la disposizione è neutrale³ in quanto gli oneri derivanti dal trasferimento rientrano nelle ordinarie spese di gestione dei centri.

ARTICOLO 6 del Protocollo

Competenze in materia di sicurezza all'esterno e all'interno delle aree

La norma definisce le modalità di collaborazione tra le autorità italiane ed albanesi per il mantenimento della sicurezza all'interno e all'esterno delle aree previste dal Protocollo e durante i trasferimenti (paragrafo 1). In particolare le competenti autorità della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'esterno delle aree e durante i trasferimenti da e verso le aree che si svolgono in territorio albanese (paragrafo 2), mentre le competenti autorità della Parte italiana sono competenti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree (paragrafo 3). Ognuna delle Parti istituisce un'unità responsabile per le questioni di sicurezza di rispettiva competenza (paragrafo 4). Le autorità della Parte italiana sono tenute a mantenere all'interno delle aree i migranti ivi trattenuti (paragrafo 5) laddove, nel caso di loro uscita non autorizzata, le autorità albanesi provvederanno a ricondurli all'interno delle aree con costi a carico della Parte italiana, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo (paragrafo 6).

Viene previsto che le autorità italiane sostengano ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento dei migranti, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi in cui necessitino dell'assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana (paragrafo 7). I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorità italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi (paragrafo 8).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e reca le seguenti precisazioni.

I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 8 possiedono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal paragrafo 5 non derivano pertanto nuovi o

³ Come indicato in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, il cui contenuto la disposizione in esame si limita a ribadire.

maggiori oneri per la finanza pubblica. La quantificazione dell'onere di cui al paragrafo 6, del tutto eventuale, è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia. Gli oneri derivanti dal paragrafo 7 fanno parte del contratto che sarà stipulato con il gestore del centro e sono stati pertanto quantificati in relazione all'articolo 4, paragrafo 2, del Protocollo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la ripartizione delle competenze tra le autorità albanesi ed italiane in materia di ordine e sicurezza all'interno e all'esterno delle aree previste dal Protocollo, disponendo che le prime siano responsabili con riguardo al perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti che si svolgono in territorio albanese, mentre le seconde sono tenute ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree (paragrafi da 1 a 4) e a mantenere all'interno i migranti ivi trattenuti (paragrafo 5) laddove, nel caso di loro uscita non autorizzata, le autorità albanesi provvederanno a ricondurli all'interno delle aree con costi a carico della Parte italiana, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo (paragrafo 6). Le autorità italiane sono tenute, altresì, a sostenere ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento dei migranti nelle aree (paragrafo 7). È infine prevista l'immunità della documentazione ufficiale detenuta dalle autorità italiane e dal personale italiano rispetto a sequestro o misure analoghe da parte delle autorità albanesi (paragrafo 8).

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito alle norme di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 8, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse riferite dalla relazione tecnica.

In merito al paragrafo 6 la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri, di natura eventuale, è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sez. B dell'Allegato 2 la cui costituzione (in virtù dell'articolo 6, comma 4 del disegno di legge) comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Tanto premesso, si rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica, la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli

effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.

Si evidenzia infatti che la Sez. C dell'Allegato 2 regola la misura e la modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo, precisando (al paragrafo 3 della medesima Sezione) che, nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa a quella albanese il 100 per cento delle spese documentate derivanti dall'impiego di personale delle Forze di polizia, dell'acquisto di carburante per i veicoli e dei mezzi di servizio utilizzati dalle stesse e di altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti. Viene, altresì, previsto il rimborso del 100 per cento dell'onere d'acquisto, previamente assentito da parte italiana, dei veicoli o di altri mezzi necessari allo svolgimento delle attività previste dal Protocollo.

In merito al paragrafo 7 non si formulano osservazioni, posto che come riferito dalla relazione tecnica gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in relazione all'articolo 4, paragrafo 2 alla cui scheda si rinvia.

ARTICOLO 7 del Protocollo

Disposizioni in materia di impiego del personale italiano

La norma prevede la comunicazione dalla Parte italiana, per via diplomatica, dei nominativi del personale italiano impiegato in Albania per le finalità applicative del Protocollo (paragrafo 1). L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per più di 90 giorni è rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento denominato permesso unico (paragrafo 2). Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania (paragrafo 3). Per cure urgenti, il personale italiano può accedere alle strutture sanitarie albanesi, con costi a carico della persona interessata o della Parte italiana (paragrafo 7).

Il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi (paragrafo 4). Il personale italiano è invece

sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese (paragrafo 5). Ad eccezione di questi casi, il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania. Nei casi in cui sono applicate al personale italiano misure restrittive della libertà personale, le autorità albanesi le comunicano immediatamente alle autorità italiane (paragrafo 6). Il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima (paragrafo 8). La Parte italiana mette a disposizione delle autorità albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonché le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale (paragrafo 9). A questo personale è vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo (paragrafo 10).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Si evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riguardo all'articolo in esame rientrano nei complessivi oneri per spese di missione di cui al comma 10 dell'articolo 5 del disegno di legge i cui effetti finanziari sono altresì ascritti sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4, del disegno di legge medesimo.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riepiloga gli oneri derivanti dalla presente disposizione nei seguenti termini:

Con riguardo al paragrafo 1 la relazione tecnica evidenzia che da tale disposizione derivano oneri (di seguito quantificati), in relazione ai costi di missione, viaggio e vitto e alloggio ove spettanti (importi arrotondati, trattandosi di stime su valori medi).

Salvo dove espressamente indicato, per il primo anno si considera il 50% del costo a regime, nell'ipotesi che l'operatività delle strutture avverrà a partire dal mese di maggio, dopo il completamento della costruzione, e che la piena operatività si raggiungerà solo gradualmente nel corso dei mesi successivi (indicativamente, si considera che nel primo quadrimestre del 2024 le missioni siano pari allo 0%, nel corso del secondo quadrimestre siano pari al 50% della piena operatività, mentre nel terzo quadrimestre siano pari al 100% della piena operatività. La relazione tecnica precisa che si tratta solamente di valori medi indicativi, la cui distribuzione nel corso dell'anno potrà variare in funzione delle concrete esigenze operative, nell'ambito del totale annuo preventivato per il 2024). Le unità di personale sono da intendersi come "anni/persona", considerato che le strutture dovranno essere presidiate per tutto il tempo in cui saranno operative (in relazione a ciascuna amministrazione è indicata la frequenza prevista delle turnazioni).

La relazione tecnica riporta nelle tabelle a seguire gli oneri riferite alle amministrazioni interessate dall'applicazione del Protocollo.

a) Ministero dell'interno

(euro)

	Unità	Costo unitario	Numero annuo	2024	dal 2025 al 2028
Viaggio personale interforze	500	200 (a)	24 (b)	1.200.000	2.400.000
Vitto e alloggio interforze	500	120 (e)	365	10.950.000	21.900.000
Diarie dirigenti interforze	11	176,71	365	354.745	709.491
Diarie direttivi interforze	5	156,49	365	142.797	285.594
Diarie altro personale interforze	484	130,22	365	11.502.333	23.004.665
Viaggio A/R prefettizi (c)	2	300 (d)	24 (b)	7.200	14.400
Vitto e alloggio prefettizi	2	180 (f)	365	65.700	131.400
Diarie prefettizi	2	176,71	365	64.499	128.998
Totale				24.287.274	48.574.548

(a) Si considera il costo A/R della tratta marittima Bari/Durazzo in cabina doppia (160 euro, più spese di un pasto all'andata e al ritorno per 40 euro complessivi)

(b) Si ipotizza una turnazione del personale in missione ogni 15 giorni

(c) Le missioni del personale prefettizio decorrono dal 1° gennaio 2024.

(d) Si considerano il costo del biglietto aereo A/R (250 euro) e le spese di taxi (50 euro).

(e) Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 60 euro per l'alloggio a notte.

(f) Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 120 euro per l'alloggio in considerazione della categoria spettante per la qualifica.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che il personale occorrente è stimato in relazione a quello occorrente per la gestione di strutture analoghe in Italia, tenuto conto che i servizi di vigilanza al porto in occasione degli sbarchi e alle strutture, i servizi correlati alle esigenze della struttura di comando e controllo e gestione amministrativa e i servizi di vigilanza dell'armeria sono svolti da personale appartenente all'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, mentre sono espletati esclusivamente dalla Polizia di Stato i servizi connessi con l'espletamento delle procedure amministrative relative agli stranieri demandate in base alla normativa vigente al questore e agli uffici della questura. In ogni caso al personale delle varie Forze di polizia compete il medesimo trattamento economico; quindi, la determinazione dell'aliquota relativa a ciascuna forza è ininfluente ai fini della quantificazione degli oneri).

b) Ministero della giustizia

(euro)

	Unità	Costo unitario	Numero annuo	2024	dal 2025 al 2028
Viaggio personale DAP	46	200	12 (a)	55.200	110.400
Vitto e alloggio DAP	46	120	365	1.007.400	2.014.800
Diarie dirigenti DAP	1	176,71	365	32.250	64.499
Diarie commissari DAP	1	156,49	365	28.559	57.119
Diarie personale DAP	44	130,22	365	1.045.667	2.091.333
Totale				2.169.076	4.338.151

(a) Si ipotizza una turnazione del personale in missione una volta al mese. Le restanti ipotesi sono le medesime previste per il personale interforze inviato dal Ministero dell'interno.

c) Ministero della salute

(euro)

	Unità	Costo unitario	Numero annuo	2024	dal 2025 al 2028
Viaggio personale USMAF	11	300	24	39.600	79.200
Vitto e alloggio USMAF	11	180	365	361.350	722.700
Diarie dirigenti USMAF	5	176,71	365	161.248	322.496
Diarie non dirigenti USMAF	6	156,49	365	171.357	342.713
Viaggio personale INMP	12	300	24	43.200	86.400
Vitto e alloggio INMP	12	180	365	394.200	788.400
Diarie dirigenti INMP	6	176,71	365	193.497	386.995
Diarie non dirigenti INMP	6	156,49	365	171.357	342.713
Totale				1.535.809	3.071.617

Viene precisato che Sono assunte le medesime ipotesi previste per il personale prefettizio

d) Missioni impreviste

Per tenere conto di possibili missioni impreviste anche di personale (civile e militare), la relazione tecnica considera una spesa forfettaria pari a 107.841 euro per il 2024 e a 115.684 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, da ripartire tra le amministrazioni considerate con le modalità indicate dall'articolo 6 del disegno di legge (cfr. *infra*).

Pertanto per le missioni, al netto degli oneri assicurativi (per i quali si veda di seguito) l'onere complessivo può essere riassunto nella seguente tabella

(euro)

	2024	dal 2025 al 2028
Ministero Interno	24.287.274	48.574.548
Ministero della giustizia	2.169.076	4.338.151
Ministero della salute	1.535.809	3.071.617
Imprevisti	107.841	115.684
Totale	28.100.000	56.100.000

Con riguardo al paragrafo 7 (spese mediche per cure urgenti necessarie al personale italiano) viene evidenziato che i relativi oneri sono quantificati in relazione al numero di dipendenti italiani presenti nella struttura e in relazione agli oneri sostenuti, in una situazione simile, dal Ministero degli affari esteri per le assicurazioni previste dall'articolo 211 del DPR n. 18 del 1967 a cui l'articolo 5, comma 10, del disegno di legge di ratifica fa espressamente riferimento. L'attuale contratto in essere tra il Ministero degli affari esteri e la compagnia assicurativa aggiudicataria della procedura di selezione prevede per missioni brevi entro i 120 giorni continuativi 3,80 euro al giorno per la polizza sanitaria (tariffa uniforme per tutte le categorie di personale) e 4,07 euro al giorno per la polizza rischio vita/infortuni. In questo caso si considera prudenzialmente, ai fini della presente stima, la tariffa prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri (Ufficiali e Sottoufficiali), considerando il tipo di attività prevalentemente svolto dal personale di cui si tratta. Di conseguenza sulla base delle giornate di missione previste, si calcolano i seguenti oneri (importi arrotondati,

considerando per il primo anno il 50 per cento del costo a regime sulla base delle medesime ipotesi indicate per la quantificazione degli altri oneri di missione).

(euro)

	Unità	Costo unitario	Numero annuo	2024	dal 2025 al 2028
Interno Interforze	500	365	7,87	718.138	1.436.275
Interno (altri *)	2	365	7,87	5.745	5.745
Giustizia DAP	46	365	7,87	66.068	132.137
Salute USMAF	11	365	7,87	15.799	31.598
Salute INMP	12	365	7,87	17.235	34.471
Imprevisti (forfait)				77.015	59.774
Totale				900.000	1.700.000

L'importo complessivo dell'onere per missioni (euro 28.100.000 per il 2024 e euro 56.100.000 annui per il quinquennio 2025-2028) e assicurazione sanitaria (euro 900.000 per il 2024 ed euro 1.700.000 annui per il quinquennio 2025-2028) è pertanto quantificato in **euro 29.000.000** per il 2024 e in **euro 57.800.000** annui per il quinquennio 2025-2028), importi corrispondenti agli oneri valutati dal comma 10 dell'articolo 5 del disegno di legge, a loro volta contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del medesimo disegno di legge.

I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 prevedono alcune facilitazioni, in linea con le consuetudini internazionali, per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto, ivi inclusa l'esenzione dalle imposte sui redditi e dai contributi per l'assistenza sociale previsti dalla legge albanese. Da tali disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma reca la disciplina concernente l'impiego del personale italiano in Albania per le finalità del Protocollo (paragrafi da 1 a 10). In particolare viene previsto che le condizioni di lavoro del suddetto personale vengano regolate esclusivamente dalla normativa italiana e che le relative retribuzioni restino esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese (paragrafo 3). Per le cure urgenti, il medesimo personale può accedere alle strutture sanitarie albanesi, con costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana (paragrafo 7). Al riguardo, si evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione, relativi ai costi di missione, viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, riferiti all'impiego di personale interforze facente capo al Ministero dell'interno (Forze

di polizia ad ordinamento civile e militare e altro personale della medesima amministrazione), al Ministero della giustizia, con specifico riguardo a quello del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), e al Ministero della salute (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP e Ufficio albanese di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF), nonché alle polizze assicurative sanitarie da stipulare in favore del medesimo personale impiegato in Albania per le esigenze del Protocollo, sono quantificati dalla relazione tecnica in esame, in euro 29.000.000 per il 2024 e in euro 57.800.000 annui per ciascun anno del quinquennio 2025-2028. Tali importi corrispondono a quelli degli oneri individuati (in termini valutati) per le medesime finalità dal comma 10 dell'articolo 5 del disegno di legge, a loro volta contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del medesimo disegno di legge. Al riguardo, nel ribadire quanto già osservato nelle precedenti schede in merito alle peculiari modalità redazionali che caratterizzano la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo del provvedimento in esame, non si formulano osservazioni in merito alla quantificazione dei suddetti importi che si possono considerare confermati e verificati alla luce dei dati e dei parametri a tal fine forniti dalla relazione tecnica. Nulla da osservare con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo (paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle relative disposizioni confermate dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 8 del Protocollo

Modalità di accesso in territorio albanese da parte italiana

La norma disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e la procedura di trasferimento dei migranti, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi (paragrafi 1 e 2). Viene, altresì, previsto, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, il rimborso alle autorità albanesi dei costi, derivanti dalle disposizioni del Protocollo, relativi all'impiego di mezzi e personale albanese (paragrafo 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che i paragrafi 1, 2, hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La quantificazione dell'onere di cui al paragrafo 3 è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e la procedura di trasferimento dei migranti, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi (paragrafi 1 e 2). Viene, altresì, previsto, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, il rimborso alle autorità albanesi dei costi relativi all'impiego di mezzi e personale albanese (paragrafo 3). Al riguardo non si formulano osservazioni in merito alle norme di cui ai paragrafi 1 e 2, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse riferite dalla relazione tecnica. In merito al paragrafo 3 la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sez. B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4 del disegno di legge, comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Tanto premesso, si rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.

Peraltro si evidenzia che la Sez. C dell'Allegato 2 regola la misura e la modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo, precisando (al paragrafo 4 della medesima Sezione) che, nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa quella albanese il 100 per cento delle spese documentate di personale delle Forze armate e di polizia, dell'acquisto di carburante per i veicoli di servizio utilizzati e di altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unità della Parte albanese.

ARTICOLO 10 del Protocollo e ALLEGATO 2 del Protocollo

Rimborsi

Le norme stabiliscono l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'Allegato 2 (*cf. infra*). Si tratta in particolare delle seguenti spese:

- articolo 4, paragrafo 9 (rimborsi dei costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese);
- articolo 6, paragrafo 6 (rimborsi dei costi sostenuti dalle autorità albanesi per rinvio dei migranti in caso di uscita non autorizzata dalle strutture);
- articolo 8, paragrafo 3 (rimborsi dei costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese);
- articolo 12, paragrafo 2 (rimborsi dei costi di rappresentanza legale, processuale e risarcimento danni);
- rimborso alla Parte albanese di “spese ed oneri non previsti derivanti dal presente protocollo”.

Ai sensi dell'allegato 2 del Protocollo quest'ultima categoria di spese impreviste consiste, in sintesi, in: opere di urbanizzazione e fornitura di servizi pubblici necessari per le strutture (ove non sostenuti dalla Parte italiana); risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari; altri danni imprevisti derivanti alla Parte albanese per l'esecuzione del Protocollo; perdite di valore dei versamenti effettuati dall'Italia per effetto di variazioni dei tassi di cambio.

Il rimborso è effettuato in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2.

L'Allegato 2 del Protocollo si compone di otto sezioni (A-H) e regola i rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese.

L'Allegato dispone, tra l'altro, quanto segue.

- Costituzione del fondo per il rimborso delle spese (sezione B). La Parte albanese istituisce presso la (sua) tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato "Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria". Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria sopra citato.
- Misura e modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo (sezione C).

Si tratta dei rimborsi dovuti per le seguenti voci: articolo 4, paragrafo 9 (rimborsi dei costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese); articolo 6, paragrafo 6 (rimborsi dei costi sostenuti dalle autorità albanesi per

rinvio dei migranti in caso di uscita non autorizzata dalle strutture); articolo 8, paragrafo 3 (rimborsi dei costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese); articolo 12, paragrafo 2 (rimborsi dei costi di rappresentanza legale, processuale e risarcimento danni), ossia quelle sopra menzionate ad eccezione dei rimborsi per spese impreviste. Per le spese, la Parte italiana deve rimborsare il 100 per cento degli oneri anticipati dalla Parte albanese.

- Misura e modalità dei rimborsi degli eventuali oneri imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato (sezione D).

Questa categoria di spese impreviste consiste, in sintesi, in: opere di urbanizzazione e fornitura di servizi pubblici necessari per le strutture (ove non sostenuti dalla Parte italiana); risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari; altri danni imprevisti derivanti alla Parte albanese per l'esecuzione del Protocollo; perdite di valore dei versamenti effettuati dall'Italia per effetto di variazioni dei tassi di cambio.

- Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese (sezione E). Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente. A seguito del versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non può essere inferiore a 16,5 milioni di euro.
- Fondo di garanzia (sezione F). Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia. Si dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo espone gli oneri derivanti dall'articolo 10 del Protocollo e dall'allegato 2 del Protocollo esponendoli con riguardo all'articolo 6, comma 3, del disegno di legge (che reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Protocollo). Nel presente dossier, *al solo fine di mantenere coerenza con le modalità espositive e classificatorie seguite nel disegno di legge*, detti oneri saranno esposti nella relazione tecnica riferita all'articolo 10 del Protocollo e all'Allegato 2 di quest'ultimo (qui di seguito) e nel prospetto riepilogativo riferito all'articolo 6, comma 3, del disegno di legge (alla cui scheda si rinvia).

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione in esame stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo,

attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'allegato 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 16,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Il calcolo per il 2024 tiene conto dei 16,5 milioni di euro di versamento obbligatorio iniziale sul fondo istituito presso la tesoreria albanese⁴, a cui si aggiungono il versamento da effettuare sul fondo di garanzia previsto dalla sezione F) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato in via prudenziale in 3 milioni di euro, ed un ulteriore versamento per la prima *tranche* di rimborso spese previsto avvenire entro il mese di ottobre 2024 ai sensi della sezione E) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato prudenzialmente in 8,25 milioni di euro (metà del versamento iniziale ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 al Protocollo).

A partire dall'anno 2025 viene invece valutato uno stanziamento annuo di 16,5 milioni pari alla somma del finanziamento iniziale. Ciò in quanto, la sezione E), paragrafo 3, dell'allegato 2 del Protocollo, prevede espressamente che, a seguito del versamento iniziale, l'importo del conto speciale presso la tesoreria albanese non potrà mai essere inferiore a 16,5 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'Allegato 2.

Sono oggetto dei rimborsi sia i costi sostenuti dalle autorità albanesi per: i servizi sanitari offerti dalla Parte albanese, il rinvio dei migranti in caso di uscita non autorizzata dalle strutture, l'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, la rappresentanza legale, processuale e il risarcimento danni, sia ulteriori "spese ed oneri non previsti derivanti dal presente protocollo": quest'ultima categoria di spese impreviste consiste, in sintesi, in: opere di urbanizzazione e fornitura di servizi pubblici necessari per le strutture (ove non sostenuti dalla Parte italiana); risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari; altri danni imprevisti derivanti alla Parte albanese per l'esecuzione del Protocollo; perdite di valore dei versamenti effettuati dall'Italia per effetto di variazioni dei tassi di cambio.

L'articolo 6, comma 3, del disegno di legge valuta gli oneri riferiti all'articolo 10 del Protocollo in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

⁴ Ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 del Protocollo.

La relazione tecnica non indica, neppure in via indiretta o per rinvio, le stime poste alla base della quantificazione del Fondo, né espone valutazioni circa l'idoneità delle somme previste a coprire i rimborsi che l'Italia dovrà versare, limitandosi a ripercorrere gli stanziamenti previsti dalle norme e ad esporne gli effetti finanziari sul primo esercizio di vigenza.

Detti rimborsi, al sussistere delle circostanze che vi danno diritto, costituiscono per l'Italia un obbligo internazionale che non risulta limitato all'entità dello stanziamento o oggetto di negoziazione fra le Parti, ma è solamente oggetto di accertamento dei presupposti e di verifica delle pretese risarcitorie. Nel rinviare, pertanto, a quanto già osservato in merito alle disposizioni del Protocollo che prevedono oneri a carico del Fondo (articolo 4, paragrafo 9; articolo 6, paragrafo 6; articolo 8, paragrafo 3; articolo 12, paragrafo 2), e le cui relazioni tecniche rinviano a quantificazioni (in effetti non presenti) riferite all'articolo 10 del Protocollo, si conferma la necessità di acquisire ulteriori elementi circa le stime che hanno condotto a ritenere l'importo fissato nel Protocollo idoneo per fronteggiare i rimborsi.

ARTICOLO 12 del Protocollo

Risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro l'Albania da terzi relativamente all'attuazione del Protocollo

La norma prevede che ciascuna Parte indennizzi i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Non sono comunque considerate dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti (paragrafo 1). La Parte italiana sostiene, con le modalità di cui all'articolo 10, i costi di rappresentanza legale nonché quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attività delle autorità italiane (paragrafo 2).

Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile (paragrafo 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, precisando che per la quantificazione degli eventuali oneri processuali e risarcitori in caso di azioni intentate da terzi contro l'Albania in attuazione del Protocollo, che l'articolo pone a carico dell'Italia, si rinvia all'articolo 10.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave dal proprio personale inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi (paragrafo 1). Viene, inoltre, previsto che la Parte italiana sostenga gli eventuali oneri processuali e risarcitori in caso di azioni intentate da terzi contro la Repubblica di Albania in attuazione del Protocollo (paragrafo 2). In merito al paragrafo 2 la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sez. B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4, del disegno di legge comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Tanto premesso, si rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.

Peraltro, si evidenzia che la Sez. C dell'Allegato 2 regola la misura e la modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo, precisando (al paragrafo 6 della medesima Sezione) che, nei casi previsti dall'articolo 12 paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa a quella albanese il 100 % degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima derivanti da spese processuali documentate; oneri documentati per il pagamento di personale albanese impiegato nella difesa in giudizio della medesima Parte; oneri documentati per il pagamento di avvocati contrattati, previo assenso italiano, da parte albanese limitatamente alla difesa davanti a tribunali internazionali; qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale; risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale.

ARTICOLO 14 del Protocollo

Consultazione fra le Parti per la soluzione delle controversie applicative e interpretative del Protocollo

La norma dispone che qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso sono risolte in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti (paragrafo 1).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che da questa, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma rinvia alla consultazione tra le Parti la soluzione delle eventuali controversie applicative e interpretative del Protocollo. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione riferite dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3, commi da 1 a 3 del disegno di legge

Disposizioni di coordinamento

Le norme, ai fini dell'esecuzione del Protocollo individuano come competenti le seguenti autorità:

- il prefetto e il questore di Roma, per i provvedimenti di rispettiva competenza [comma 1, rispettivamente, lettere *a*) e *b*)];
- la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate⁵ (comma 1, lettera *c*));
- la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle summenzionate domande, anche mediante l'istituzione, di non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di trenta⁶ (comma 1, lett. *d*)).

Il testo del comma 1, lett. *d*) è stato modificato, nei termini sopra riportati, nel corso dell'esame in sede referente. Il testo originario del decreto-legge, per l'esame delle suddette domande, individuava, altresì, un

⁵ Ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008.

⁶ Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008.

numero massimo di cinque sezioni da istituire presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

- un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma⁷ (comma 1, lettera *e*));
- un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree in territorio albanese destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure d'ingresso⁸ (comma 1, lettera *f*));
- un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le medesime aree (comma 1, lettera *g*));
- il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria (comma 1, lettera *h*));
- uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) istituito presso le suddette aree, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica (comma 1, lettera *i*)).

Viene altresì previsto che nelle summenzionate aree e strutture in territorio albanese possano essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'UE, anche a seguito di operazioni di soccorso (comma 2). Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le medesime aree sono equiparate alle zone di frontiera o di transito⁹ (comma 3).

Il prospetto riepilogativo espone gli oneri derivanti dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge ascrivendoli all'articolo 3 del Protocollo ed esponendoli con riguardo all'articolo 6, comma 4, del disegno di legge (che reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Protocollo). Nel presente dossier, al solo fine di mantenere coerenza con le modalità espositive e classificatorie seguite nel disegno di legge, detti oneri saranno esposti nella relazione tecnica riferita all'articolo 3 del disegno di legge (qui di seguito) e nel prospetto riepilogativo riferito all'articolo 6, comma 4, del disegno di legge (alla cui scheda si rinvia).

In ogni caso, a fini informativi, si evidenzia che gli oneri di cui al comma 1, lettera *d*) sono indicati dalla relazione tecnica in: 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (per servizi di interpretariato); 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni euro per ciascuno degli anni

⁷ Il nucleo è istituito per effetto del comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame alla cui scheda si rinvia.

⁸ Individuate nell'Allegato 1 del Protocollo cui fa rinvio l'articolo 1, par. 1, lettera *c*), del medesimo Protocollo.

⁹ Individuate dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008.

dal 2025 al 2028 (per gettoni di presenza) e 570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (per costi di gestione dei nuovi collegi).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle restanti disposizioni dell'articolo 3, commi da 1 a 3.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, fa presente innanzitutto che il comma 1 dell'articolo 3 disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative ai fini dell'esecuzione del Protocollo, individuando strutture aventi sede a Roma (Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo). In particolare la relazione tecnica sottolinea che "la scelta di Roma è frutto di una ponderata valutazione comparativa che ha tenuto conto dei diversi fattori in gioco ed in particolare delle «economie di scala» che si generano presso la Capitale, sia in termini di risorse umane a disposizione che di coordinamento con le amministrazioni centrali, fattori fondamentali soprattutto nelle fasi applicative iniziali del Protocollo.

La relazione tecnica inoltre riepiloga gli oneri derivanti dalla presente disposizione nei seguenti termini:

Le lettere a), b) e c) del comma 1, che si riferiscono al prefetto, al questore di Roma e alla Questura di Roma, non comportano maggiori oneri in quanto le competenze ivi attribuite vengono esercitate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla lettera d) del comma 1 si veda, di seguito, la sezione riferita alla relazione tecnica dell'emendamento sostitutivo approvato in sede referente.

Quanto alla lettera e) del comma 1, che si riferisce al nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, gli effetti finanziari sono indicati all'articolo 5, comma 2 del disegno di legge.

Quanto alla lettera f) del comma 1, che si riferisce per le esigenze del nucleo di polizia giudiziaria istituito in territorio albanese sono previste le seguenti unità di personale:

- 10 operatori della Polizia di Stato per esigenze DAC (Direzione centrale anticrimine);
- 5 operatori della Polizia di Stato per esigenze DCPD (Direzione centrale della polizia di prevenzione).

La relativa stima degli oneri, connessi all'invio in missione, è ricompresa nella stima delle esigenze di personale indicata in relazione all'articolo 7 del Protocollo.

Quanto alla lettera g) del comma 1, che si riferisce al nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le predette aree, i bisogni e le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il funzionamento del nuovo istituto penitenziario in Albania ed i relativi costi sono descritti:

- in relazione all'articolo 4, comma 11, del disegno di legge per quanto riguarda la realizzazione della struttura e le sue spese di funzionamento,
- in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo per quanto riguarda le esigenze di personale in missione.

Dalla lettera h) del comma 1, che si riferisce al provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le competenze verranno svolte con le risorse a legislazione vigente.

Quanto alla lettera i) del comma 1, che si riferisce allo speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) istituito presso le suddette aree, per i costi di realizzazione delle strutture, si fa rinvio ai costi di realizzazione, a cura del Ministero dell'interno, della struttura al Porto di Shengjin presso i cui locali sarà prevista un'area a disposizione dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Per i costi di funzionamento dell'USMAF si rinvia alla trattazione dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del Protocollo. Infine, per le spese di missione si rinvia alla trattazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo.

Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica fornisce i dati di quantificazione degli oneri assunzionali derivanti dal comma 8 dell'articolo 5 che, per le esigenze del suddetto ufficio, ha disposto specifiche assunzioni di personale presso il Ministero della salute.

Con riguardo ai commi 2 e 3 la relazione tecnica ne evidenzia la natura ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo dell'emendamento governativo che ha sostituito la lettera d) del comma 1 con un nuovo testo, afferma che la disposizione è diretta unicamente a modificare il soggetto pubblico competente per territorio ad esaminare e decidere le domande di protezione internazionale contemplate nel Protocollo. Nello specifico, viene attribuita la competenza direttamente alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, unitamente alle sezioni (fino a 5) da istituire, appositamente nell'ambito della suddetta Commissione territoriale, in virtù di quanto già previsto dal testo originario della lettera d) del comma 1. Il maggior onere lavorativo determinato dall'attuazione del disegno di legge sarà assolto mediante il reclutamento, già previsto dall'articolo 5, comma 3, del disegno di legge, di appositi funzionari da assegnare

alle istituende sezioni, che permangono nella struttura organizzativa delineata, senza che, peraltro, ad esse sia attribuita una specifica competenza per territorio.

Per tali ragioni, la norma emendativa proposta non modifica gli oneri indicati nella relazione tecnica originaria. Conseguentemente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che la **relazione tecnica**, con riguardo al testo originario della lett. *d*), esponeva i seguenti maggiori oneri:

- servizio di interpretariato: 1 milione per il 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);
- gettoni di presenza: 1 milione per il 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);
- costi di gestione dei nuovi collegi: 570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

La RT originaria si limitava a fornire detti importi, senza esporre tabelle o altri elementi.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative finalizzate all'esecuzione del Protocollo. In particolare il prefetto e il questore di Roma sono individuati come autorità di riferimento per i provvedimenti di rispettiva competenza e la questura di Roma quale struttura responsabile per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate [comma 1, rispettivamente, lettere *a*), *b*) e *c*)]. Inoltre, il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio è indicato quale autorità competente per i provvedimenti del provveditore dell'amministrazione penitenziaria (comma 1, lettera *h*)). La relazione tecnica riferisce che tali disposizioni non comportano maggiori oneri in quanto le competenze ivi attribuite vengono esercitate con le risorse a legislazione vigente.

Per effetto di una modifica apportata dalla Commissione referente, vengono, altresì, indicate come competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate¹⁰ la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, anche mediante l'istituzione di ulteriori sezioni (fino a 5) da istituire, presso la medesima Commissione territoriale, in virtù di quanto già previsto dal testo originario del decreto legge (comma 1, lettera *d*)). Al riguardo, la relazione tecnica relativa all'emendamento governativo che ha

¹⁰ Ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008.

modificato la disposizione, riferisce che il maggior onere retributivo determinato dall'attuazione della disposizione sarà assolto mediante il reclutamento, già previsto dall'articolo 5, comma 3, del disegno di legge, di appositi funzionari da assegnare alle istituende sezioni, che permangono nella struttura organizzativa delineata, senza che, peraltro, ad esse sia attribuita una specifica competenza per territorio. Per tali ragioni, l'integrazione apportata alla norma non modifica gli oneri indicati nella relazione tecnica originaria e conseguentemente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, pur concordando con quanto testé evidenziato, si rammenta che la relazione tecnica relativa al testo originario del decreto legge, con riguardo alla disposizione in parola, stima oneri per servizi di interpretariato (1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028), gettoni di presenza (1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028) e costi di gestione dei nuovi collegi (570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028).

Al riguardo, premesso che gli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera *d*), pur alla luce delle modifiche apportate al testo, continuano ad essere ascrivibili sul prospetto riepilogativo in corrispondenza dell'articolo 3 del Protocollo, che non sembra disciplinare direttamente la suddetta fattispecie, ma il mero utilizzo di alcune aree in territorio albanese (sul punto si rinvia alla relativa scheda), si osserva che dalla complessiva documentazione tecnica fornita con riguardo al comma 1, lettera *d*) non appaiono, comunque, desumibili i dati e i parametri sottostanti la stima di tali importi.

Peraltro, si evidenzia che l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge, per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge autorizza, per gli anni 2024-2025, il Ministero dell'interno a reclutare 45 funzionari, recando una specifica autorizzazione di spesa di cui la relazione tecnica fornisce i sottostanti dati di quantificazione. Anche con riguardo a tale norma la relazione tecnica non reca alcun elemento di valutazione in merito agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*).

Tanto premesso, si rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni di quanto dianzi evidenziato e di fornire gli ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare la stima dei suddetti importi.

Vengono, altresì, indicate le seguenti strutture di nuova istituzione: un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma (comma 1, lettera e)), un nucleo di polizia giudiziaria (comma 1, lettera f)), uno di polizia penitenziaria (comma 1, lettera g)) e uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) operanti in territorio albanese (comma 1, lettera i)). Con riguardo agli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni, la relazione tecnica rinvia a quanto dalla stessa riferito in merito a specifiche disposizioni del Protocollo e/o del disegno di legge, rendendo in tal modo più complessa la ricostruzione degli oneri ascrivibili a ciascun intervento.

In particolare, per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari relativi al nucleo di coordinamento (comma 1, lettera e)), la relazione tecnica rinvia a quanto riferito in merito all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge. In riferimento agli oneri concernenti il nucleo di polizia giudiziaria (comma 1, lettera f)), la relazione tecnica rinvia a quanto rappresentato con riguardo all'articolo 7 del Protocollo. Gli oneri relativi al nucleo di polizia penitenziaria (comma 1, lettera g)), vengono, altresì, trattati dalla relazione tecnica separatamente rinviando, per quelli di funzionamento e quelli concernenti la nuova struttura da realizzare in Albania a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 4, comma 11, del disegno di legge, che fa riferimento alle misure applicabili all'indagato, e per le spese di missione del personale rinviando all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, che disciplina l'ingresso e il soggiorno del personale italiano in Albania. Analogo approccio è stato altresì utilizzato dalla relazione tecnica con riguardo alla nuova struttura USMAF, rinviando, per quanto riguarda i costi della struttura alla trattazione dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del Protocollo, che si riferisce all'istituzione delle strutture sanitarie in territorio albanese e alle regole cui si attengono le autorità italiane nel caso in cui i migranti siano portatori di malattie infettive, e per le spese di missione alla trattazione del predetto articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo; peraltro, gli oneri assunzionali derivanti dal comma 8 dell'articolo 5 che, per le esigenze della nuova struttura USMAF, ha disposto specifiche assunzioni di personale presso il Ministero della salute, sono trattati dalla relazione tecnica con riguardo alla medesima disposizione.

Viene, altresì, previsto che nelle aree e nelle strutture in territorio albanese individuate dal Protocollo per le finalità dello stesso possano essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'UE, anche a seguito di operazioni di soccorso (comma 2) e che le medesime aree sono equiparate, a tal fine, alle zone di frontiera o di transito (comma 3). Con riguardo alle disposizioni da ultimo citate non si formulano osservazioni concordando con

quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle stesse e la relativa neutralità finanziaria.

ARTICOLO 3, commi da 4 a 8 del disegno di legge

Disposizioni di coordinamento

La norma stabilisce che le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1 (centri di prima accoglienza), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Inoltre, si dispone che la struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1 (centri di permanenza per i rimpatri), del citato testo unico (comma 4).

Si rammenta che le strutture citate nell'Allegato 1 del Protocollo sono

- punto A) Sito portuale di Shengjin – Area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso;
- punto B) Sito di Gjader – Area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano.

Le norme dispongono inoltre che al soggetto trattenuto nelle strutture in Albania è rilasciato l'attestato nominativo di identificazione dei migranti. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare (comma 5).

Il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure di richiedente protezione internazionale può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture.

L'esecuzione del trasferimento nel territorio italiano non ha effetti sulla validità del trattenimento in corso né sulla procedura alla quale il migrante è sottoposto (comma 6).

Si prevede inoltre che per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale.

La deroga fa salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 7).

È disposta inoltre l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo.

Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica in relazione al comma 5 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rammenta che l'attività di rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 142 del 2015. La RT precisa inoltre che gli adattamenti introdotti, che non comportano modifiche nei sistemi informatici, sono volti a garantire la possibilità di rilasciare la procura al difensore con modalità telematiche.

Con riferimento al comma 6 la relazione tecnica precisa che la disposizione regola le ipotesi eccezionali in cui il migrante può essere trasferito nel territorio nazionale. Oltre a trattarsi di ipotesi eccezionale e del tutto eventuale, i relativi oneri del trasferimento sono considerati nell'ambito delle previsioni di spesa per il funzionamento dei centri indicate in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo.

La relazione tecnica afferma inoltre che i commi 4 (equiparazione delle strutture), 7 (regime dei contratti pubblici) e 8 (impignorabilità dei crediti della Repubblica di Albania in esecuzione del Protocollo) hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme (comma 4) equiparano le strutture da realizzare nel territorio albanese – punto A) Sito portuale di Shengjin, struttura per l'arrivo dei migranti; punto B) Sito di Gjader, struttura per il trattenimento dei migranti durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di quelle previste per il rimpatrio – ai centri di prima accoglienza e ai centri di permanenza per i rimpatri previsti dalla normativa italiana (TU immigrazione). Si prevedono, inoltre, il rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti (comma 5), la disciplina del trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure di richiedente protezione internazionale (comma 6), l'autorizzazione alla stipulazione e all'esecuzione di

contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, con alcune eccezioni (comma 7) e l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano in esecuzione del Protocollo (comma 8).

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al comma 6, la RT precisa che, oltre a trattarsi di ipotesi eccezionale e del tutto eventuale, i relativi oneri del trasferimento sono considerati nell'ambito delle previsioni di spesa per il funzionamento dei centri indicate in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo. Con riferimento al comma 5, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti è già prevista a legislazione vigente e gli adattamenti introdotti non comportano modifiche nei sistemi informatici. In relazione ai commi 4, 7 e 8, la RT afferma che non comportano oneri in quanto di natura ordinamentale. In proposito non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4 del disegno di legge Giurisdizione e legge applicabile

La norma dispone l'applicazione, ai migranti per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana delle disposizioni recate:

- dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
- dal decreto legislativo n. 251 del 2007 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta),
- dal decreto legislativo n. 25 del 2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
- dal decreto legislativo n. 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,

nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale),

- dalla disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.

Per tali procedure previste dalle suddette disposizioni sussiste la giurisdizione italiana, si applica la legge italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma (comma 1).

Sono, quindi, dettate disposizioni di carattere procedurale, prevedendo, in particolare, che:

- la procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sia rilasciata mediante sottoscrizione apposita su un documento analogico e sia trasmessa con modalità di comunicazione elettronica, anche mediante copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento rilasciato allo straniero ai sensi dell'art. 3, comma 5 (“attestato nominativo”), e all'attestazione da parte di un operatore della Polizia di Stato dell'avvenuta sottoscrizione da parte dello straniero (comma 2);
- vengano adottate¹¹ le misure necessarie a garantire l'esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle summenzionate procedure. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato che viene messo a disposizione dell'interessato¹². Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore (comma 3);
- l'avvocato del migrante partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree previste per le finalità del Protocollo in territorio albanese, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non è superiore a euro 500 (comma 5).

Si evidenzia che gli oneri di cui al comma 5 sono valutati **dall'articolo 6, comma 2** in euro 3.240.000 per il 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

¹¹ Da parte del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1.

¹² Da parte del medesimo responsabile italiano.

Viene, quindi dettata la disciplina della sottoposizione alla giurisdizione italiana (con competenza dell'autorità giudiziaria con sede a Roma) dello straniero che si trova nelle aree individuate in territorio albanese dal Protocollo per le finalità del medesimo e vi commette un delitto, ad eccezione dei casi in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese (commi da 6 a 19). In particolare si stabilisce che:

- quando è esercitata la giurisdizione penale, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree previste per le finalità del Protocollo in territorio albanese secondo le disposizioni del codice di procedura penale¹³ (comma 8);
- il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto ad un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore. Sia l'interrogatorio da parte del PM sia l'udienza di convalida dinanzi al giudice si svolgono sempre da remoto. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano (comma 9);
- all'esito della udienza di convalida il giudice può decidere di applicare la custodia cautelare in carcere, ed in tal caso l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Può essere altresì disposta una misura cautelare diversa o l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato, fermo restando in tali ultimi due casi il trattenimento dello straniero, se in corso di esecuzione al momento della commissione del reato (comma 11);
- durante l'udienza per il riesame della misura coercitiva, l'indagato partecipa a distanza collegandosi dal luogo in cui si trova (comma 12);
- il diritto dell'imputato sottoposto a custodia cautelare a conferire con il proprio difensore¹⁴ è assicurato con collegamenti audiovisivi (comma 15);
- le notificazioni al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 previste dal codice di procedura penale sono eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, nel luogo di detenzione/trattenimento mediante consegna di copia alla persona (comma 16);
- i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche (comma 17);
- il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i propri compiti¹⁵ anche nell'ambito delle aree individuate in territorio albanese dal

¹³ Salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 104 c.p.p.

¹⁵ Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Protocollo per le finalità del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 19).

Il prospetto riepilogativo non considera l'articolo 4 benché dallo stesso derivino determinati oneri.

Nel presente dossier, *al solo fine di mantenere coerenza con le modalità espositive e classificatorie seguite nel disegno di legge*, gli oneri che secondo la relazione tecnica derivano dall'articolo 4 saranno esposti nella relazione tecnica riferita all'articolo 4 del disegno di legge (qui di seguito) e nel prospetto riepilogativo riferito all'articolo 6 del disegno di legge (alla cui scheda si rinvia).

Più in dettaglio, il prospetto riepilogativo espone:

- gli oneri derivanti dai commi 1 (limitatamente all'acquisizione degli spazi supplementari da destinare alle udienze civili telematiche dell'Ufficio del Giudice di Pace e della sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Roma), 2, 3 e 11 dell'articolo 4 del disegno di legge ascrivendoli all'articolo 4 del Protocollo ed esponendoli con riguardo all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge (che reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Protocollo);
- gli oneri derivanti dal comma 1, concernenti la realizzazione in Albania di ambienti necessari per la celebrazione delle udienze civili telematiche, esponendoli con riguardo all'articolo 6, comma 1, lettera b), del disegno di legge (che reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Protocollo);
- gli oneri derivanti dal comma 5, infine, esponendoli con riguardo all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge (che reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Protocollo).

La relazione tecnica fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 dispone quale sia la legge applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del citato Protocollo. A costoro infatti si applicano la normativa italiana e quella europea in materia di ammissione e permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (decreto legislativo n. 286 del 1998, decreto legislativo n. 251 del 2007, decreto legislativo n. 25 del 2008 e decreto legislativo n. 142 del 2015). La giurisdizione è quella italiana e la competenza è assegnata alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e al Giudice di pace di Roma, che è oggetto di rafforzamento in termini di personale come indicato all'articolo 5.

Dal comma 1 discendono oneri per l'approntamento dei locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze civili.

- a) Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche, da parte sia dell'Ufficio del

Giudice di Pace di Roma, che della sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Roma

Il costo dell'edificio o degli edifici da acquisire in locazione per la celebrazione delle udienze civili telematiche è pari a circa **euro 625.000 annui** per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente). Per il 2024 l'onere è pari a euro 420.000, calcolato in ragione dei 2/3 della spesa occorrente per un anno intero (considerato che l'attivazione degli spazi dovrà avvenire a partire dal mese di maggio 2024 e che, trattandosi di spese per la messa a disposizione degli spazi, non sono realizzabili gradualmente nel corso del primo anno).

Ai fini della stima la relazione tecnica ipotizza di dover accogliere nella Sezione specializzata 48 unità di personale, composte da 10 magistrati e 38 amministrativi e nell'Ufficio del giudice di pace 16 unità di personale, composte da 6 magistrati e 10 amministrativi.

La relazione tecnica ritiene necessario allestire un immobile di circa 1.500 mq., dove svolgere le attività giurisdizionali e le connesse attività tecnico-amministrative. La connessa esigenza finanziaria può essere parametricamente stimata in circa 25 euro al mq. al mese e, quindi, euro 450.000 all'anno a titolo di canone di locazione immobiliare. A questo importo vanno aggiunti gli oneri di gestione (consumi di energia elettrica, di gas da riscaldamento, sicurezza e *facility management* per circa euro 175.000 annui), per un costo totale a regime di euro 625.000.

b) Ambienti, da realizzare in Albania, necessari per la celebrazione delle udienze civili telematiche.

L'onere per l'edificazione degli spazi per le aule di udienza (comprese le 2 aule per l'udienza penale) è complessivamente quantificato in **euro 1.000.000** per il 2024 (conto capitale). Per l'allestimento di ciascuna delle aule di udienza civile (acquisto banchi e sedie e libreria), è previsto un onere di euro 4.000, pari complessivamente, per 20 aule, a **euro 80.000** per il 2024 (conto capitale).

Si ipotizza la necessità di realizzare in territorio albanese 20 aule da destinare alla celebrazione delle udienze civili da parte sia del Giudice di pace che della Sezione specializzata. In particolare, le predette aule dovranno accogliere da 3 a 5 persone (persona trattenuta, l'agente di polizia, l'interprete e, in casi eccezionali, il/i difensore/i). Ciascuna aula di udienza avrà una superficie complessiva di circa 75 mq, con una superficie di impegno complessiva di circa 1.500 mq (75 x 20 = 1.500) per ciascun modulo, da realizzare secondo le vigenti disposizioni. L'intervento complessivo prevede la disposizione in 4 blocchi da 5 aule ciascuno, posizionati in modo frontale gli uni rispetto agli altri, prevedendo un percorso esterno, eventualmente da proteggere con portici.

Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3, che prevedono che il rilascio della procura e le comunicazioni con i difensori (sia scritte che verbali) siano effettuati mediante modalità telematiche, si riferiscono alla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti

telematici e sono quantificati complessivamente in **euro 1.550.000** per l'anno 2024 e in **euro 1.500.000 annui** per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

Tali oneri sono ripartiti secondo le seguenti modalità:

- a) connessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata (preliminarmente ipotizzata 1 Gb) - costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- b) ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali: costo stimato 50.000 euro per l'anno 2024;
- c) manutenzione dei sistemi informatici in Albania: costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- d) assistenza informatica nelle aule collocate in Albania: costo stimato in 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 sulla base dei valori correnti nel mercato italiano;
- e) assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia: 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

La relazione tecnica precisa che la quantificazione sopra riportata attiene anche alle restanti disposizioni dell'articolo 4 che fanno riferimento allo svolgimento con modalità telematiche di specifiche attività connesse con l'esercizio della giurisdizione civile o penale.

Con riguardo al comma 5 (patrocinio a spese dello Stato) la relazione tecnica per il settore civile, afferma che il relativo onere complessivo pari ad **euro 4.320.000** all'anno.

La relazione tecnica elenca i parametri presi come riferimento sulla base di dati storici utilizzati in precedenti stime e dati storici relativi alle procedure (non aggiornate, ma considerate in questa casistica per i fini della quantificazione): a) procedure interessate: convalida del provvedimento di trattenimento del richiedente la protezione internazionale presso le strutture di cui all'articolo 4 del presente Protocollo; presentazione dei ricorsi da parte del richiedente la protezione internazionale avverso le decisioni della Commissioni territoriale e nazionale; b) partecipazione in presenza delle parti e degli altri soggetti (avvocato e interprete) alle procedure di cui al punto a), in percentuale rispetto alla modalità telematica (considerato il carattere eccezionale dell'udienza in presenza); c) tipologia spesa: spese di trasferta con rimborso forfettario in base al decreto interministeriale del 23 marzo 2011 (art. 4) pari a 125 euro al giorno; d) indicazione del numero dei giorni udienza mensili pari a due e delle spese di viaggio A/R Roma-Tirana pari a circa 250 euro per un totale di un viaggio mensile per soggetto; e) soggetti coinvolti nelle due procedure (convalida e ricorsi) per i quali occorre quantificare gli oneri in termini di rimborso spese di trasferta (viaggio e soggiorno): avvocati e interpreti; f) moneta: euro; g) misura massima del rimborso spese di trasferta per avvocato pari a 500 euro per una volta al mese. È stata, inoltre, effettuata una quantificazione distinta per la convalida e una per la presentazione dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione territoriale (2 procedure) partendo da un numero di procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale su base annua pari a 10.000, suddividendoli in quelli con accoglimento - decisioni Commissioni territoriali (10%) e quelli con mancato riconoscimento del trattenimento (90%) e ancora fra procedimenti svolti in modalità telematica (98%) e quelli che richiedono la partecipazione in presenza di avvocati e interpreti (2%) per un numero rispettivo di

15 procedimenti mensili. Si è proceduto a calcolare gli oneri per l'assistenza ai richiedenti protezione internazionale, ipotizzando un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascun interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico dello Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000. È stato ipotizzato per ciascuna procedura il coinvolgimento di 15 avvocati e 15 interpreti, per un numero di 4 udienze al mese (24 in un anno) per un importo forfettario *pro capite* di 500 euro mensili (come previsto dalla norma) per una spesa complessiva per procedura pari a euro 12.000. Alla luce dell'analisi svolta e rappresentata la relazione tecnica evidenzia la quantificazione in via prudenziale relativa alla spesa complessiva per le trasferte (spese di soggiorno e di viaggio) dei soggetti coinvolti nelle procedure di convalida e di ricorso (avvocati e interpreti) nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato che risulta pari 2.160.000 per ciascuna procedura, per un totale di **euro 4.320.000 all'anno**.

Per il settore penale, viene quantificato un onere annuo di **euro 2.160.000 l'anno**.

Vengono utilizzati, al riguardo, gli stessi parametri sopra evidenziati per il settore civile, di un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascun interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico dello Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000. Si ipotizzano, in via prudenziale, gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di trasferta per le procedure di convalida nel settore penale, stimando un numero medio di reati giornalieri pari a 3 per un totale di 90 reati mensili e un numero di avvocati e interpreti, pari a 15 mensili (30 complessivi), per un totale complessivo annuo lordo di euro 2.160.000. In particolare vengono ipotizzati su base annua 360 avvocati e interpreti, per un numero di 24 giorni di udienza l'anno con un rimborso forfettario annuo di euro 6.000.

Dal comma 5 derivano quindi complessivamente oneri pari a **euro 6.480.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028** (di cui 4.320.000 per il settore civile e 2.160.000 per il settore penale). Per il 2024, si prevede un onere di **euro 3.240.000**, in considerazione dell'ipotesi di un graduale raggiungimento della piena operatività delle strutture come esposto in relazione all'articolo 4 del Protocollo.

La relazione tecnica riferisce che i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 prevedono invece misure di natura ordinamentale.

Con riguardo al comma 11 la relazione tecnica evidenzia che questo rende necessaria la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese. La relazione tecnica riporta in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) la stima delle singole voci di spesa di funzionamento, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prevede di sostenere per la gestione e il funzionamento della sezione detentiva, il cui onere ammonta complessivamente a **euro 3.784.173 annui** (parte corrente). Per il primo anno gli oneri sono considerati in ragione

del 50 per cento del totale (**euro 1.892.086**) in considerazione dell'ipotesi di progressivo raggiungimento della piena operatività della struttura):

La relazione tecnica precisa che ai fini della stima dell'onere sono stati considerati tutte le strutture e gli spazi necessari all'insediamento di una struttura penitenziaria capace di ospitare 20 detenuti. Il *layout* funzionale tiene conto di quanto previsto dal vigente ordinamento penitenziario e dai contributi pervenuti dagli altri uffici del Dipartimento. Secondo tale schema la struttura penitenziaria occupa una superficie complessiva di circa 6.300 mq, di cui mq 2.214 coperta e mq. 4.086 scoperta. La volumetria complessiva è di circa 13.000 mc. Su tali dati è stato effettuato un calcolo della spesa sulla base di costi parametrici desunti da alcuni progetti recenti elaborati nel quadro del PNC al PNRR. Tale calcolo porta ad una previsione finanziaria, per il solo importo dei lavori, di circa 8 milioni di euro per l'anno 2024 (conto capitale). L'edificio detentivo, l'edificio destinato a servizi generali e l'edificio destinato a servizi centrali sono costituiti da un unico piano. L'edificio destinato a caserma agenti e l'edificio destinato ad uffici direzionali e alloggi per il personale sono costituiti da 2 piani. L'edificio detentivo è costituito da n. 16 posti ordinari (di cui n. 2 destinati a persone con disabilità) e n. 4 posti detentivi destinati ad un regime di sicurezza. Le strutture saranno realizzate in modo da rispettare le prescrizioni tecniche previste dagli standard nazionali ed internazionali relativi agli istituti di detenzione. Alle spese per la realizzazione dell'istituto penitenziario, sono da aggiungere ulteriori oneri per a) mezzi per il trasferimento dei detenuti e del personale: 4 vetture radiomobili con livrea, 2 vetture senza livrea per trasporto personale, 4 furgoni trasporto ordinario detenuti, 1 furgone trasporto disabili, 1 pullman trasporto personale di almeno 20 posti, 1 pullman trasporto detenuti di almeno 15 posti, 1 pullman trasporto detenuti da 6 posti; b) dispositivi di controllo: portali *metal* e *cell phone detector* (uno per ogni accesso), dispositivi portatili *metal* e *cell phone detector* (almeno 10), dispositivi manuali *metal* e *cell phone detector* (almeno 5), macchine controllo pacchi a raggi X (uno per ogni varco), rilevatori di frequenza cellulari (almeno 5); c) sistemi di telecomunicazioni: la copertura radio DapNet proprietaria non è presente sul territorio albanese, così come anche il servizio di radiocomunicazione per le Forze di polizia in standard Te.T.ra., per cui occorre prevedere un intervento in tal senso; d) servizio vitto e cd. "sopravvitto" (la vendita di generi alimentari e di conforto non forniti dall'Amministrazione e acquistati dai detenuti).

In merito al comma 19, che prevede che lo straniero trattenuto nelle strutture detentive previste dal Protocollo possa rivolgere istanze o reclami scritti o orali, anche in busta chiusa al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, viene evidenziato che ai reclami orali il Garante potrà rispondere con collegamenti audiovisivi e gli oneri, del tutto eventuali, graveranno sul capitolo di spesa 1753 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, relativo alle spese per il funzionamento del Garante, ivi compresi i compensi ai componenti. Il comma in esame non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che l'articolo 4 del disegno di legge reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane per le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti nelle aree individuate dal Protocollo in territorio albanese (commi da 1 a 5). In particolare viene previsto il ricorso a modalità di trasmissione telematica delle documentazioni afferenti ai suddetti procedimenti (comma 2) e che il diritto di conferire con il difensore venga esercitato con modalità audiovisive da remoto (comma 3). Il difensore, inoltre, partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con modalità audiovisive da remoto e, quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree previste per le finalità del Protocollo in territorio albanese, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura, comunque, non superiore a euro 500 (comma 5). La relazione tecnica stima gli oneri derivanti dall'articolo nei seguenti termini:

- con riguardo all'approntamento dei locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze processuali in virtù del comma 1, i relativi oneri sono stimati, per quelli da realizzare in Italia, in euro 420.000 per il 2024 in euro 625.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente) e per gli interventi da realizzare in Albania in complessivi euro 1.080.000 per il 2024 (conto capitale);
- con riferimento al complessivo ricorso a modalità telematiche per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo gli oneri sono quantificati in euro 1.550.000 per il 2024 e in euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tale intervento di spesa è qualificato di parte corrente;
- in merito alle spese per la difesa in giudizio civile e penale dello straniero beneficiario di patrocinio gratuito a spese dello Stato di cui al comma 5, le relative spese sono stimate in euro 3.240.000 per il 2024 e in euro 6.480.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Al riguardo, premesso che, come già osservato in merito all'articolo 3 (alla cui scheda si rinvia), gli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni sono riportati nel prospetto riepilogativo in corrispondenza di altre norme [ai commi 1, lettera *b*), 2 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge], pur preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri appare opportuno che vengano evidenziate le ragioni sottostanti la diversa qualificazione delle spese (di parte corrente e di conto capitale) per gli interventi infrastrutturali da realizzare in Italia (parte corrente) e in Albania (conto capitale) ai sensi del comma 1 e per quelli necessari per assicurare lo svolgimento con modalità telematiche dei procedimenti amministrativi e processuali derivanti dall'articolo (parte corrente).

Peraltro, si evidenzia che per quanto concerne gli interventi strutturali previsti dal comma 1, con specifico riguardo a quelli da effettuare in Albania, la relazione tecnica quantifica una spesa di euro 1.000.000 per il 2024 per l'edificazione degli spazi per le aule di udienza (civile e penale) ed euro 80.000 per il 2024 per l'allestimento di 20 aule per la sola udienza civile. Al riguardo, mentre il primo intervento di spesa è correttamente riscontrabile sul prospetto riepilogativo con riferimento all'articolo 6, comma 1, lett. *b*) del disegno di legge, la seconda finalità di spesa con riguardo alle udienze civili e penali viene scontata sul prospetto riepilogativo con riferimento alla medesima norma per un importo di euro 200.000 per 2024.

Si osserva, inoltre, che mentre il testo del comma 5 limita il rimborso delle spese per patrocinio gratuito a spese dello Stato a quelle sostenute dal solo avvocato del migrante, la relazione tecnica quantifica il relativo onere anche con riferimento alle attività dell'interprete. Tanto premesso, si rileva l'opportunità di valutare l'integrazione del testo della norma al fine di ricomprendere nella stessa anche le fattispecie d'onere relative all'impiego dell'interprete; ciò allo scopo di renderla coerente con la prospettazione dei relativi effetti finanziari come prudenzialmente considerati dalla relazione tecnica.

Viene, altresì, disciplinata la sottoposizione alla giurisdizione italiana, con alcune eccezioni, dello straniero che si trovi nelle aree previste dal Protocollo in territorio albanese e vi commetta un delitto (commi da 6 a 18). In tal caso viene previsto che l'indagato possa essere sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere, con trasferimento in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate in Albania dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per le finalità di tale disposizione, la relazione tecnica

riferisce che si rende necessaria la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese il cui onere, qualificato di parte corrente, viene dalla stessa quantificato in euro 1.892.086 per il 2024 e in euro 3.784.173 "annui". Anche in tal caso tali importi sono contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riferimento all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame che rinvia *per relationem* all'articolo 4 del Protocollo (sul punto si rinvia a quanto già osservato con riguardo all'articolo 3). Al riguardo, pur non avendo osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti, si rileva l'opportunità di chiarire la ragione della qualificazione di tale spesa come di parte corrente, laddove in considerazione dei dati forniti dalla stessa RT, tale intervento di spesa sembrerebbe possedere prevalentemente natura di parte capitale.

In merito, infine, al comma 19, che prevede che lo straniero trattenuto nelle strutture detentive previste dal Protocollo possa rivolgere istanze o reclami scritti o orali al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e che quest'ultimo sia tenuto a svolgere, a tal fine, i suoi compiti istituzionali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della suddetta previsione di neutralità finanziaria e non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 5 del disegno di legge

Disposizioni organizzative

La norma prevede che il Ministero dell'interno individui, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree in territorio albanese individuate dal medesimo Protocollo, nonché i rispettivi vicari (comma 1). Viene, altresì, disposta l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica (comma 2).

Per far fronte alle maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, vengono quindi disposte le seguenti autorizzazioni assunzionali:

- con riguardo alle Commissioni e alle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), per gli anni 2024-2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a

reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, 45 unità dell'Area funzionari, mediante procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per il 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dal 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per il 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per il 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dal 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per il 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per il 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dal 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del suddetto personale (comma 3);

- il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per il 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità dell'area funzionari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per il 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dal 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per il 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per il 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dal 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del suddetto personale (comma 4);
- il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato 18 funzionari e 30 assistenti da assegnare al tribunale e all'ufficio del giudice di pace di Roma, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per il 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dal 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per il 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dal 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del suddetto personale (comma 5);
- con riguardo alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità. Il Ministero della giustizia è conseguentemente autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per il 2024, di euro 849.877 per il 2025, di euro 991.244 per il 2026, di euro 999.601 per il 2027, di

euro 1.201.435 per il 2028, di euro 1.289.683 per il 2029, di euro 1.297.416 per il 2030, di euro 1.339.946 per il 2031, di euro 1.347.679 per il 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dal 2033 (comma 6). Inoltre, il Consiglio superiore della magistratura¹⁶ delibera l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma (comma 7);

- per lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *i*), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e di 6 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del suddetto personale mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, il suddetto ufficio può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza¹⁷. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per il 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dal 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per il 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per il 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dal 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del suddetto personale (comma 8);
- l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) svolge le proprie funzioni di assistenza, anche con riguardo alle aree in territorio albanese individuate dal Protocollo e, a tal fine, è autorizzato, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, con una riserva di posti

¹⁶ In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017 che prevede che il CSM proceda con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande.

¹⁷ La norma rinvia all'applicazione dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede che, in tutti i casi in cui, pubbliche amministrazioni siano tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione utilizzatrice rimborsa a quella d'apparenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.

non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale (8 dirigenti medici, 1 unità della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità dell'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità dell'area assistenti e 8 unità dell'area operatori).

Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per il 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dal 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per il 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per il 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica¹⁸ (comma 9).

Viene, infine previsto che al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applichino, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, le specifiche indennità di missione indicate dalla norma¹⁹, nonché la copertura assicurativa sanitaria prevista²⁰ in favore del personale dell'amministrazione degli affari esteri che presti servizio all'estero. Ai relativi oneri, valutati in euro 29.000.000 per il 2024 e in euro 57.800.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 4 (comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle disposizioni di cui ai commi 1-9 i seguenti effetti sui saldi finanza pubblica (gli effetti finanziari derivanti dal comma 10 sono invece contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge).

¹⁸ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004.

¹⁹ Di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016.

²⁰ Dall'articolo 211 del DPR n. 18 del 1967.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti									
Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO – Oneri assunzionali (comma 3)	1,3	2,0	2,0	1,3	2,0	2,0	1,3	2,0	2,0
Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Straordinari (comma 3)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO – Buoni Pasto (comma 3)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Procedure concorsuali e oneri di funzionamento (comma 3)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Oneri assunzionali (comma 4)	0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Procedure concorsuali (comma 4)	0,3			0,3			0,3		
Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Oneri di funzionamento (comma 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Oneri assunzionali (comma 5)	1,3	2,0	2,0	1,3	2,0	2,0	1,3	2,0	2,0
Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Procedure concorsuali (comma 5)	0,5			0,5			0,5		
Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Oneri di funzionamento (comma 5)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Reclutamento di 10 magistrati ordinari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Oneri assunzionali (comma 6)	0,5	0,8	1,0	0,5	0,8	1,0	0,5	0,8	1,0
Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Oneri assunzionali (comma 8)	0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0

Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Procedure concorsuali (comma 8)	0,1			0,1			0,1		
Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Oneri di funzionamento (comma 8)	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - oneri assunzionali (comma 9)	1,2	1,9	1,9	1,2	1,9	1,9	1,2	1,9	1,9
Reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - procedure concorsuali (comma 9)	0,1			0,1			0,1		
Reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - oneri di funzionamento (comma 9)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 (comma 9)	1,4	1,9	1,9	1,4	1,9	1,9	1,4	1,9	1,9
Maggiori entrate tributarie contributive									
Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Effetti riflessi (comma 3)				0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0
Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Effetti riflessi (comma 3)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Effetti riflessi (comma 4)				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Effetti riflessi (comma 5)				0,6	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0
Reclutamento di 10 magistrati ordinari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Effetti riflessi (comma 6)				0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5
Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Effetti riflessi (comma 8)				0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5

Reclutamento 28 unità di personale presso l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - effetti riflessi (comma 9)				0,6	0,9	0,9	0,6	0,9	0,9
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La relazione tecnica, in merito ai commi 1 e 2 afferma che le relative disposizioni possiedono natura organizzativa e ordinamentale. La relazione tecnica precisa, inoltre, che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, cui rimanda.

In merito al comma 3 (autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 45 Funzionari presso il Ministero dell'interno) la relazione tecnica riferisce che il relativo onere annuo è stato quantificato in euro 2.021.063 a regime dal 2025 sulla base della retribuzione annua *pro capite* lordo Stato (euro 44.912,51) fissata dal CCNL del Comparto Funzioni centrali per il personale non dirigenziale 2019-2021, a cui va aggiunto l'incremento contrattuale del 5,78% (che assorbe l'IVC 2022-2024) relativo alla tornata contrattuale 2022-2024. In considerazione dei tempi tecnici per l'espletamento delle previste procedure di inquadramento delle 45 unità di funzionari si ipotizza, per il 2024, un rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi (euro 1.347.376) della spesa complessiva a regime.

La relazione tecnica dettaglia gli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario (euro 102.733,69) e per i buoni pasto (euro 75.600). Anche in tal caso per il 2024 si ipotizza rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Vengono, infine evidenziate le spese concorsuali e di funzionamento per il 2024 e quelle di funzionamento a regime.

Per la consultazione dei dati e dei parametri di quantificazione relativi agli oneri retributivi a quelli per lavoro straordinario e buoni pasto si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito al comma 4 (autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 10 funzionari presso il Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria) la relazione tecnica quantifica l'onere *pro capite* lordo Stato in euro 46.341,18 per un onere 2024 di euro 308.942 (assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2024 in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi) e a regime di euro 463.412. Vengono, infine evidenziate le spese concorsuali e di funzionamento per il 2024 e quelle di funzionamento a regime.

Per la consultazione dei dati e dei parametri di quantificazione relativi agli oneri retributivi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Con riguardo al comma 5 (autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 18 funzionari e 30 assistenti presso il Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria) la relazione tecnica quantifica l'onere *pro capite* lordo Stato rispettivamente in euro 46.841,97 (funzionari) e euro 38.121,23 per un onere 2024 complessivo di euro 1.324.528,24 (assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2024 in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi) e a regime di euro 1.986.792,36. Per l'espletamento delle procedure concorsuali si è ipotizzato il costo di circa 250.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi. Trattandosi di 2 procedure, una relativa ai funzionari e l'altra agli assistenti, sono stati indicati oneri concorsuali pari a 500.000 euro per il 2024. Per quanto concerne i maggiori oneri di funzionamento, la relazione tecnica stima un costo di euro 66.227 per il primo anno (2024) e di euro 19.868 a decorrere dal 2025.

Per la consultazione dei dati e dei parametri di quantificazione relativi agli oneri retributivi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Con riferimento al comma 6 (autorizzazione all'assunzione di 10 magistrati ordinari) la relazione tecnica fornisce i dati di quantificazione e la proiezione decennale degli oneri retributivi che tiene conto delle progressioni di carriera del personale interessato. Per la consultazione dei dati e dei parametri di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica precisa, tra l'altro, che le cause di protezione internazionale sono nel computo degli indicatori per il PNRR e che realisticamente, oltre alla copertura delle attuali vacanze in pianta organica che attengono alla valutazione delle sopravvenienze e pendenze fino al 2022, per fare fronte nel 2024 e per tutta la durata dell'Accordo Italia-Albania alla prevedibile massa di sopravvenienze sulla sezione XVIII del Tribunale di Roma da definire nel merito in via prioritaria e caratterizzate da udienza di convalida da tenersi entro 48 ore e da sospensiva, è necessario un ampliamento della pianta organica di 10 magistrati (il dato è riferito alla produttività media nazionale dei magistrati addetti al settore della protezione internazionale - circa 379 procedimenti annui - scaturente dalle analisi effettuate in occasione del decreto 22/12/2022 e di un adeguato e corrispondente numero di magistrati onorari). Il dato è commisurato al numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, comunicato informalmente nell'ordine di 20. Tale computo costituisce una stima per difetto sulla base dei parametri tecnici del citato DM 22 dicembre 2022 (produttività media nazionale dei giudici addetti al settore della protezione internazionale), in quanto calcolata la sopravvenienza in soli 3000 procedimenti in più all'anno. Si rammenta,

quanto alle coperture effettive, che i risultati delle prove scritte del concorso a 500 posti di magistrato ordinario sono stati affissi all'albo in data 26 ottobre 2023, i candidati idonei sono stati 626 su 3606 e le prove orali inizieranno l'11 dicembre 2023 per cui il tirocinio non potrà iniziare prima del secondo semestre del 2024. I magistrati nominati con DM 23 ottobre 2023, attualmente in tirocinio mirato fino al luglio 2024, hanno già scelto le sedi.

In merito al comma 7, che prevede che il CSM deliberi l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare in aggiunta a quelli già individuati per le esigenze dell'Ufficio del giudice di pace di Roma, competente per le attività procedurali previste dal Protocollo, la relazione tecnica conferma che tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto vi si provvederà nell'ambito della dotazione organica fissata per la magistratura onoraria con DM 22 febbraio 2018, come modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 234 del 2021, attraverso le risorse finanziarie già stanziata sul capitolo 1362 del Ministero della giustizia.

Con riguardo al comma 8 (autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero della salute per le esigenze dell'ufficio USMAF di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e 6 funzionari, di cui 4 con il profilo di infermiere e 2 con il profilo di funzionario amministrativo) la relazione tecnica quantifica l'onere *pro capite* lordo Stato rispettivamente in euro 202.621,86 (dirigente struttura complessa- 1 dirigente), euro 140.761,66 (dirigente struttura semplice – 4 in tutto) e euro 45.980,00 (funzionari - 6 in tutto), per un onere 2024 complessivo di euro 694.365,66 (rateo maggio-dicembre – 8 mesi) e a regime di euro 1.041.548,50.

La relazione tecnica precisa che la stima tiene conto di uno scenario ipotetico di arrivi di circa 800 migranti per evento, e non conoscendo la frequenza con cui si susseguiranno gli eventi, al fine di garantire un adeguato riposo psicofisico degli operatori, si ritiene possano essere necessari almeno due team medico-infermiere così da turnare nelle 24 ore. Per la consultazione dei dati e dei parametri di quantificazione relativi agli oneri retributivi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Per l'espletamento delle procedure concorsuali, da svolgersi con strumentazione informatica, è stato ipotizzato il costo di circa 35.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi. Trattandosi di 3 procedure sono stati indicati oneri concorsuali pari a 105.000 euro. Per quanto concerne i costi connessi alla istituzione e al funzionamento dell'ufficio speciale in territorio albanese quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da affitti immobili, arredi, attrezzature informatiche e software, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini si stima presuntivamente un costo annuo lordo di 133.334 nel 2024 e di euro 200.000 euro a decorrere dal 2025.

In merito al comma 9 (assunzioni di 28 unità di personale di varie qualifiche dirigenziali e non dirigenziali presso l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà-INMP), la relazione tecnica riporta in una tabella di sintesi (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) i dati di quantificazione degli oneri assunzionali, con l'indicazione, per ogni profilo, degli importi su base annua delle voci stipendiali relative al trattamento economico fondamentale (per 13 mensilità), al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e Irap a carico dell'INMP. Gli oneri assunzionali complessivi sono indicati pari a ad euro 1.248.725 per il 2024 (considerati i tempi per l'attivazione delle procedure assunzionali, le immissioni in ruolo avverranno a decorrere dal 1° maggio 2024 con un impatto dell'onere pari a 8/12) e a euro 1.873.087 annui a decorrere dal 2025.

Per la copertura delle predette 28 unità è previsto l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, il ricorso a graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, l'attivazione di procedure di mobilità nonché l'attivazione di procedure di stabilizzazione secondo le normative vigenti in materia potenzialmente pari a 11 unità. Vengono, infine evidenziate le spese concorsuali e di funzionamento per il 2024 e quelle di funzionamento a regime.

In merito, infine, al comma 10, la relazione tecnica, per la quantificazione dei relativi oneri, valutati in euro 29 milioni per il 2024 e in euro 57,8 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, rinvia a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 7, del protocollo. Il personale delle Forze armate per il quale non è previsto l'iniziale impiego potrà successivamente essere impiegato nel limite delle risorse di cui al presente comma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca disposizioni organizzative finalizzate all'attuazione del Protocollo di competenza del Ministero dell'interno quali l'istituzione di un responsabile italiano per ciascuna delle aree (2) in territorio albanese individuate dal medesimo Protocollo (comma 1) e l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della questura di Roma (comma 2). Sul punto, la relazione tecnica afferma che le suddette disposizioni possiedono carattere ordinamentale e che gli oneri relativi al comma 1 sono stati considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo e rientrano, pertanto, nei complessivi oneri per spese di missione di cui al comma 10 (cfr. *infra*) i cui effetti finanziari sono altresì ascritti sul prospetto riepilogativo con riguardo

all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge. Sul punto, preso atto di quanto testé riferito dalla relazione tecnica, nel ribadire quanto già osservato nelle precedenti schede in merito alle peculiari modalità redazionali che caratterizzano la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo, appare comunque opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in merito agli oneri concernenti le generali attività di coordinamento svolte dal nucleo di cui viene disposta l'istituzione in virtù del comma 2. Ciò in quanto la RT del presente articolo rinvia alla RT dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, ma quest'ultima non sembra esporre le attività di coordinamento fra quelle calcolate.

Le norme recano, altresì, le seguenti autorizzazioni all'assunzione di personale per finalità attuative del Protocollo: presso il Ministero dell'interno (45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) (comma 3); presso il Ministero della giustizia, Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria (10 funzionari) (comma 4) e dell'amministrazione giudiziaria (18 funzionari e 30 assistenti) (comma 5), e presso il Ministero della salute (5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e 6 unità di personale non dirigenziale) per le esigenze dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) istituito in territorio albanese (comma 8). Viene disposto, inoltre, un incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria per un numero di 10 magistrati (comma 6). Le disposizioni in parola recano, altresì, le pertinenti autorizzazioni di spesa relative agli oneri retributivi (comprensivi, nel caso del comma 3, anche di quelli riferiti alle spese per lavoro straordinario e buoni pasto), a quelli correlati allo svolgimento delle procedure di reclutamento concorsuale e alle spese di funzionamento. Inoltre, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie e della povertà (INMP) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 28 unità complessive di personale di varie qualifiche dirigenziali e non, nell'ambito di uno specifico limite di spesa individuato dalla medesima disposizione che tiene conto degli oneri retributivi, di quelli di reclutamento concorsuale e di funzionamento (comma 9). Al riguardo, pur preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare gli importi autorizzati o indicati come limiti di spesa dalle suddette disposizioni con specifico

riferimento agli oneri retributivi del personale oggetto di assunzione, in merito ai commi 3, 4, 8 andrebbero forniti gli elementi sottostanti la quantificazione degli importi indicati per far fronte alle spese concorsuali e alle spese di funzionamento (in tal caso anche con riguardo al comma 5), posto che la relazione tecnica a riguardo si limita a confermarne la dimensione quantitativa.

La norma autorizza, altresì, il CSM ad attivare la procedura per la copertura di ulteriori posti di giudice di pace nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7). Sul punto non si formulano osservazioni preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della norma.

Infine, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e al personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo viene prevista l'applicazione anche di specifiche indennità di missione indicate dalla norma nonché della copertura assicurativa sanitaria prevista in favore del personale dell'amministrazione degli affari esteri che presti servizio all'estero. I relativi oneri (valutati in euro 29.000.000 per il 2024 e in euro 57.800.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028) sono contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge, suddivisi in più righe per ciascuna categoria di personale, laddove per i profili di quantificazione dei medesimi la relazione tecnica rimanda a quanto dalla stessa riportato con riguardo all'articolo 7 del Protocollo (alla cui scheda si rinvia per le pertinenti osservazioni).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma - pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni ivi previste, a euro 100.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, nonché a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori

oneri di funzionamento - mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004²¹.

Al riguardo, si osserva che il predetto Fondo, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2024²², presenta una dotazione iniziale di 226.852.684 euro per l'anno 2024, di 301.396.557 euro per l'anno 2025 e di 331.212.455 euro per l'anno 2026.

Ciò posto, pur considerando la relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l'ulteriore riduzione operata per l'anno 2024 dalla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 6.

ARTICOLO 6, commi da 1 a 6 del disegno di legge

Disposizioni finanziarie

La norma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 (disposizioni organizzative) e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, autorizza le seguenti spese:

- a*) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni in favore del Ministero della giustizia (per l'anno 2024, si desume dalla relazione tecnica, nel silenzio della norma);
- b*) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia (comma 1).

Si stabilisce inoltre che agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5 (patrocinio a spese dello Stato), valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4 (comma 2).

Si stabilisce altresì che agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo

²¹ Iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

²² Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 si provvede ai sensi del predetto comma 4 (comma 3). Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute (comma 4).

Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di diversi Ministeri (comma 5).

In particolare vengono utilizzati:

- a)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;
- b)* l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;
- c)* l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;
- d)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;
- e)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;
- f)* l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;
- g)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;
- h)* l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;
- i)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
- l)* l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
- m)* l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;
- n)* l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- a)* quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di diversi Ministeri (comma 6)

In particolare vengono utilizzati:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*; per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti									
Costituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione degli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4 della presente legge, nonché degli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo, di cui: (articolo 6, comma 4)	89,1	118,6	118,6	89,1	118,6	118,6	89,1	118,6	118,6
Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) - diarie (articolo 5, comma 10)	12,1	24,1	24,1	12,1	24,1	24,1	12,1	24,1	24,1
Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) - viaggi, vitto e alloggio (articolo 5, comma 10)	12,2	24,4	24,4	12,2	24,4	24,4	12,2	24,4	24,4
Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) - diarie (articolo 5, comma 10)	1,1	2,2	2,2	1,1	2,2	2,2	1,1	2,2	2,2
Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) - viaggi, vitto e alloggio (articolo 5, comma 10)	1,1	2,1	2,1	1,1	2,1	2,1	1,1	2,1	2,1
Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) - diarie (articolo 5, comma 10)	0,7	1,4	1,4	0,7	1,4	1,4	0,7	1,4	1,4
Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) - viaggi, vitto e alloggio (articolo 5, comma 10)	0,8	1,7	1,7	0,8	1,7	1,7	0,8	1,7	1,7
Missioni impreviste (INTERNO, GIUSTIZIA E SALUTE) (articolo 5, comma 10)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Assicurazione per spese mediche personale italiano in missione (articolo 5, comma 10)	0,9	1,7	1,7	0,9	1,7	1,7	0,9	1,7	1,7
Alimentazione del conto di tesoreria albanese per il rimborso spese (articolo 10/Allegato 2 del Protocollo) all'Albania (articolo 6, comma 3)	25,0	16,5	16,5	25,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Costituzione del fondo di garanzia (allegato 2 del Protocollo) (articolo 6, comma 3)	3,0			3,0					
Spese di trasferta avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattenimento presso i CPR, di ricorso avverso provvedimenti CT e di procedura penale di convalida dell'arresto (articolo 6, comma 2)	3,2	6,5	6,5	3,2	6,5	6,5	3,2	6,5	6,5
Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - servizio di interpretariato (articolo 3 Protocollo)	1,0	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5
Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - gettoni di presenza (articolo 3 Protocollo)	1,0	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5
Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - costi di gestione dei nuovi collegi (articolo 3 Protocollo)	0,6	0,9	0,9	0,6	0,9	0,9	0,6	0,9	0,9

Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche - canone di locazione e oneri di gestione (articolo 4 Protocollo)	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6
Connessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata (articolo 4 Protocollo)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali (articolo 4 Protocollo)	0,1			0,1			0,1		
Manutenzione dei sistemi informatici in Albania (articolo 4 Protocollo)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Assistenza informatica nelle aule collocate in Albania (attuata mediante personale italiano) (articolo 4 Protocollo)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia (articolo 4 Protocollo)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese - spese di funzionamento (articolo 4 Protocollo)	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8
Sito portuale di Shengjin - manutenzione (INTERNO) (articolo 4 Protocollo)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sito di Gjader - manutenzione (INTERNO) (articolo 4 Protocollo)	0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0
Sito portuale di Shengjin e sito di Gjader - costi di gestione (INTERNO) (articolo 4 Protocollo)	4,4	6,6	6,6	4,4	6,6	6,6	4,4	6,6	6,6
Sito portuale di Shengjin e sito di Gjader - apparati telematici (INTERNO) (articolo 4 Protocollo)	0,1			0,1			0,1		
Sito di Gjader - attrezzature informatiche e software, dispositivi medici e farmaci (SALUTE - INMP) (articolo 4 Protocollo)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sito portuale di Shengjin - arredi, attrezzature informatiche, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e vaccini/farmaci, trattamento di missione del personale, assicurazioni, viaggi (SALUTE - USMAF) (articolo 4 Protocollo)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - equipaggiamento e casermaggio (articolo 4 Protocollo)	0,3			0,3			0,3		
Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - telematica (parte corrente) (articolo 4 Protocollo)	1,5			1,5			1,5		
Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - noli di navi (articolo 4 Protocollo)	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0
Maggiori entrate tributarie contributive									
Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) - Effetti riflessi (articolo 5, comma 10)				1,5	2,9	2,9	1,5	2,9	2,9
Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) - Effetti riflessi (articolo 5, comma 10)				0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) - effetti riflessi (articolo 5, comma 10)				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2

Maggiori spese in conto capitale								
Sito di Gjader - realizzazione/allaccio infrastrutture (INTERNO) (articolo 6, comma 1, lett. a)	8,0			8,0			8,0	
Sito di Gjader - realizzazione struttura (INTERNO) (articolo 6, comma 1, lett. a)	20,0			20,0			20,0	
Sito portuale di Shengjin - realizzazione/allaccio infrastrutture (INTERNO) (articolo 6, comma 1, lett. a)	0,2			0,2			0,2	
Sito portuale di Shengjin - realizzazione struttura (INTERNO) (articolo 6, comma 1, lett. a)	3,0			3,0			3,0	
Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese (GIUSTIZIA) (articolo 6, comma 1, lett. a)	8,0			8,0			8,0	
Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - motorizzazione (INTERNO) (articolo 6, comma 1, lett. b)	6,4			6,4			6,4	
Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - telematica (INTERNO) (articolo 6, comma 1, lett. b)	0,9			0,9			0,9	
Allestimento di 22 aule da destinare alla celebrazione delle udienze in Albania (GIUSTIZIA) (articolo 6, comma 1, lett. b)	1,0			1,0			1,0	
Ambienti, da realizzare in territorio albanese, necessari per la celebrazione delle udienze civili e penali telematiche - allestimento mobili e arredi (GIUSTIZIA) (articolo 6, comma 1, lett. b)	0,2			0,2			0,2	

La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 6 del disegno di legge autorizza le spese per la costruzione delle strutture e per le loro dotazioni, per il patrocinio a spese dello Stato e per la costituzione di un Fondo di garanzia sui rimborsi dovuti dalla Parte italiana. Esso inoltre costituisce un Fondo da ripartire per fare fronte a una pluralità di oneri di parte corrente derivanti sia dal Protocollo sia dal disegno di legge di ratifica.

Nel rilevare, sul piano metodologico, che le autorizzazioni di spesa sono classificate in modo non sempre coincidente sia rispetto agli oneri esposti dalla relazione tecnica sia rispetto al prospetto riepilogativo, si rinvia comunque per i profili di quantificazione a quanto esposto in relazione alle singole disposizioni del disegno di legge e del Protocollo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

In particolare, il comma 1 autorizza, alla lettera *a*), la spesa di 31,2 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia per la realizzazione delle strutture previste nel territorio albanese e, alla lettera *b*), la spesa di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di 1,18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo oggetto di ratifica. In proposito, appare necessario precisare nel testo della predetta lettera *a*) che la spesa di 8 milioni di euro autorizzata in favore del Ministero della giustizia è anch'essa riferita all'anno 2024.

Il comma 2 prevede che gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, concernenti il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato e valutati in 3,24 milioni di euro per l'anno 2024 e in 6,48 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provveda ai sensi del successivo comma 4.

Analogamente, il seguente comma 3 dispone che agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e a quelli connessi al rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024²³ e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provveda ai sensi del richiamato comma 4.

In tale quadro, il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, al fine di far fronte agli oneri derivanti dai citati commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera *d*), 4 e 5, comma 10, della presente legge, nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo.

Con riferimento alla formulazione del comma 4 dell'articolo in esame si rappresenta, in primo luogo, che il richiamo ivi contenuto agli oneri derivanti dall'articolo 4 sembrerebbe doversi riferire, più opportunamente, ai soli oneri riconducibili all'articolo 4 diversi da quelli riferibili al

²³ Tale importo corrisponde a quello indicato dalla relazione tecnica con riferimento agli oneri complessivi derivanti nell'anno 2024 dall'articolo 10 e dell'allegato 2 del Protocollo. La somma degli importi relativi alle singole voci indicate nella relazione tecnica ammonterebbero, invece, a 27,75 milioni di euro, con una lieve differenza per difetto.

comma 5 del medesimo articolo, posto che tale ultima disposizione è già considerata nell'ambito degli oneri indicati dal comma 4 dell'articolo 6, in virtù del richiamo ivi operato al comma 2 del presente articolo.

In proposito, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, le ulteriori disposizioni onerose contenute nell'articolo 4 potrebbero essere rinvenute:

- nel comma 1, cui viene associato un onere di 420.000 euro per l'anno 2024 e 625.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per le spese di locazione di spazi supplementari nel comune di Roma da destinare alla celebrazione delle udienze civili telematiche;
- nei commi 2 e 3, relativi alla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti telematici per un onere quantificato in 1,55 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028;
- nel comma 11, per le spese di funzionamento afferenti alla sezione detentiva da realizzare nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, pari a euro 1.892.087 per l'anno 2024 e a euro 3.784.173 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Sul punto, appare in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In secondo luogo, si segnala altresì l'esigenza di verificare il richiamo - contenuto al medesimo comma 4 dell'articolo 6 - agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 10, relativi al trattamento economico e all'assistenza sanitaria dovuti al personale inviato in missione in Albania per l'attuazione del Protocollo e valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2024 e in 57,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Al riguardo, si osserva, infatti, che gli effetti finanziari dell'articolo 5, comma 10, primo periodo, alla luce dei dati riportati nella relazione tecnica, costituirebbero solo una parte del più ampio aggregato delle voci di costo che la medesima relazione tecnica quantifica nel medesimo importo con riferimento all'attuazione dell'articolo 7 del Protocollo e che comprendono, oltre alle spese relative al trattamento economico e all'assistenza sanitaria del personale in missione, anche le spese di viaggio, vitto e alloggio del medesimo personale.

Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla correttezza di tale ricostruzione, anche al fine di valutare l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma

10 dell'articolo 5 e di sopprimere, nel comma 4 dell'articolo 6, il riferimento al medesimo articolo 5, comma 10, posto che, come detto, gli oneri derivanti da tale ultima disposizione risulterebbero già assorbiti nella quantificazione riferita all'articolo 7 del Protocollo in esame.

Fatte salve le considerazioni che precedono, si fa quindi presente che i commi 5 e 6 dell'articolo 6 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame - ad eccezione di quelli di cui al comma 9 dell'articolo 5, che, come in precedenza illustrato, risultano corredati di un'autonoma disposizione di copertura - in relazione, rispettivamente, alle spese in conto capitale e alle spese di parte corrente connesse all'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri in conto capitale derivanti dalle autorizzazioni di spesa introdotte dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, per un ammontare complessivo di 47,68 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri:

- Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;
- Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;
- Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;
- Ministero della difesa per 2.297.905 euro;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
- Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
- Ministero della salute per 3.204.146 euro;
- Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che ciascuno dei menzionati accantonamenti presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di

bilancio per il 2024²⁴, e che la somma degli importi imputati ad ognuno di essi corrisponde all'onere complessivo oggetto di copertura.

Ciò posto, si segnala tuttavia che - in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023 - occorre modificare la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale previsto nel bilancio triennale 2024-2026.

Il comma 6, lettere da a) a c), dell'articolo 6 provvede, invece, alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal comma 4 del medesimo articolo, nonché dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 5, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

In particolare, ai predetti oneri si fa fronte tramite le seguenti modalità:

- quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, ai sensi della lettera a), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, ai sensi della lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi della lettera c), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri:
 - Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

²⁴ Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

- Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Al riguardo, si dà preliminarmente atto della piena corrispondenza tra l'importo degli oneri indicati all'alinea del comma 6 e quello risultante dalla somma delle risorse indicate alle lettere da a) a c) del medesimo comma 6.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura, nel rinviare alle indicazioni fornite in merito alla copertura di cui al comma 9 dell'articolo 5, si fa presente che - sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul Fondo per interventi strutturali di politica economica risultano allo stato disponibili per l'anno 2024 risorse pari ad euro 174.835.050. Al riguardo, anche considerando l'ulteriore decremento disposto dal suddetto comma 9 dell'articolo 5, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, si rammenta che, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2024²⁵, il Fondo per le esigenze indifferibili reca uno stanziamento iniziale pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Ciò premesso, risulta nondimeno necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse per l'intero arco temporale di utilizzo, con particolare riferimento agli anni successivi al 2026.

Con riferimento alla terza modalità di copertura, si segnala preliminarmente che ciascuno dei richiamati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024²⁶, e che la somma degli importi ad ognuno di essi imputati corrisponde all'ammontare delle risorse indicate all'alinea della lettera c) del comma 6 dell'articolo 6.

Ciò posto, si rileva tuttavia che - in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023 - occorre modificare la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente previsto nel bilancio triennale 2024-2026.

²⁵ Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

²⁶ Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

ARTICOLO 6, comma 7, del disegno di legge

Rinnovo del Protocollo

La norma stabilisce che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale, come previsto dall'articolo 13 del medesimo Protocollo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Si rammenta che l'articolo 13 del Protocollo stabilisce che il Protocollo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma stabilisce che, in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo: a sua volta, l'articolo 13 del Protocollo stabilisce che il Protocollo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi e la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto.

In proposito, come già rilevato con riguardo all'articolo 13 del Protocollo, andrebbe confermato esplicitamente che il rinnovo del Protocollo ha carattere eventuale: ciò in quanto, per prassi, le leggi di ratifica rinviano a leggi future la copertura di oneri di carattere eventuale, e su tali clausole la Commissione Bilancio non formula osservazioni o condizioni, laddove gli oneri di carattere sufficientemente prevedibile dovrebbero per regola essere quantificati e coperti contestualmente, ossia in sede di approvazione della disposizione dalla quale essi derivano.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 6, comma 8, del disegno di legge

Attuazione finanziaria delle disposizioni

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente provvedimento²⁷, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 8 stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto (*rectius*: della presente legge), il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti dal Governo in merito alle ragioni che hanno motivato l'inserimento di tale previsione normativa, posto che il riferimento all' "immediata attuazione" del provvedimento è di regola contenuto nel testo di decreti-legge, per i quali si rende necessario apportare le occorrenti variazioni di bilancio con particolare tempestività, anche in pendenza dell'*iter* parlamentare di conversione in legge.

²⁷ In realtà, il testo del provvedimento, probabilmente a causa di un refuso, fa riferimento all'attuazione di un decreto anziché all'attuazione di una legge.